INTESA SANPAOLO ASSICURA

Condizioni di Assicurazione

Tutela Business - Agricoltura

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Mod. CA 186305 - 122020

Società del Gruppo Assicurativo INTESA SANPAOLO VITA

Tutela Business - Agricoltura

Caro Cliente,

Tutela Business - Agricoltura è la polizza assicurativa che protegge la sua azienda agricola, con un numero massimo complessivo di 50 addetti e di 400 ettari di terreno, dagli imprevisti di ogni giorno.
Con questa soluzione si può assicurare, con o senza estensione all'attività agrituristica, le seguenti attività:

- vitivinicole
- olivicole e/o olearie
- con produzione di foraggio
- cerealicole e/o risicole
- zootecniche
- ortofrutticole

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 9) – Norme relative all'acquisizione del contratto
- **SEZIONE II** (Artt. 10 – 13) – Norme relative alle coperture assicurative
- **SEZIONE III** (Artt. 14 – 20) – Norme relative alla gestione dei sinistri

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento. I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.

- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.

- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti franchigie e scoperti.

- **elemento grafico di colore grigi** , identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza.

- **elemento grafico di colore arancione** identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.

Il set informativo di Tutela Business - Agricoltura è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I

NORME RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È TUTELA BUSINESS – AGRICOLTURA Pag. 1 di 51

Art. 2. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE Pag. 3 di 51

Art. 2.1 Quanto dura la polizza Pag. 3 di 51
Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture Pag. 3 di 51
Art. 2.3 Quando si sospendono le coperture Pag. 3 di 51

Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE Pag. 3 di 51

Art. 3.1 Sconto per l'acquisto di specifiche coperture Pag. 3 di 51

Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA Pag. 3 di 51

Art. 5. CHE COSA SUCCEDE SE NON SI È PIÙ CORRENTISTI DI INTESA SANPAOLO Pag. 4 di 51

Art. 6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA Pag. 4 di 51

Art. 7. AREA CLIENTI Pag. 4 di 51

Art. 8. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Pag. 5 di 51

Art. 9. ALTRE NORME IN GENERALE Pag. 5 di 51

Art. 9.1 Dichiarazioni inesatte o reticenti Pag. 5 di 51
Art. 9.2 Modifiche della polizza Pag. 5 di 51
Art. 9.3 Recesso in caso di sinistro Pag. 5 di 51
Art. 9.4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Pag. 5 di 51
Art. 9.5 Beni in leasing Pag. 5 di 51

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 10. CHE COSA È ASSICURATO Pag. 6 di 51

COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Art. 10.1 Copertura Incendio e altri eventi materiali Pag. 6 di 51
Art. 10.2 Garanzie aggiuntive Pag. 8 di 51
10.2.1 Fuoriuscita di liquidi Pag. 8 di 51
10.2.2 Spese di ricerca e ripristino Pag. 8 di 51
10.2.3 Fenomeni atmosferici Pag. 8 di 51
10.2.4 Atti vandalici e dolosi Pag. 9 di 51
10.2.5 Folgorazione del bestiame Pag. 9 di 51
10.2.6 Dispersione di vino e/o olio Pag. 9 di 51
10.2.7 Dispersione di latte Pag. 9 di 51
10.2.8 Fabbricato in locazione Pag. 9 di 51
10.2.9 Fenomeno elettrico Pag. 9 di 51
10.2.10 Merci in refrigerazione Pag. 10 di 51
Art. 10.3 Altre disposizioni relative alla copertura Incendio e altri eventi materiali Pag. 10 di 51

COPERTURA FURTO E RAPINA

Art. 10.4 Copertura Furto e Rapina Pag. 10 di 51
Art. 10.5 Garanzie aggiuntive Pag. 11 di 51
10.5.1 Bestiame all'aperto Pag. 11 di 51
10.5.2 Trasporto Valori Pag. 12 di 51
Art. 10.6 Altre disposizioni relative alla copertura Furto e Rapina Pag. 12 di 51

COPERTURA VETRI E INSEGNE

Art. 10.7 Copertura Vetri e Insegne Pag. 12 di 51
Art. 10.8 Altre disposizioni relative alla copertura Vetri e Insegne Pag. 12 di 51

COPERTURA ELETTRONICA

Art. 10.9 Elettronica Pag. 13 di 51

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 10.10 Responsabilità Civile verso Terzi – RCT Pag. 13 di 51
Art. 10.11 Garanzie aggiuntive Pag. 14 di 51
10.11.1 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) Pag. 14 di 51
10.11.2 Stazioni di monta Pag. 14 di 51
10.11.3 Alpeggio Pag. 14 di 51
10.11.4 Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno Pag. 15 di 51
10.11.5 Attività presso terzi Pag. 15 di 51
10.11.6 Danni a cose sollevate, caricate, scaricate Pag. 15 di 51
10.11.7 Danni a condutture e impianti interrati Pag. 15 di 51
10.11.8 Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata Pag. 15 di 51
10.11.9 Danni a cose portate dai clienti/fornitori e frequentatori Pag. 15 di 51
10.11.10 Agriturismo Pag. 15 di 51
Art. 10.12 Altre disposizioni relative alla copertura Responsabilità Civile Pag. 16 di 51

COPERTURA MERCI TRASPORTATE

Art. 10.13 Copertura Merci trasportate Pag. 16 di 51

COPERTURA TUTELA LEGALE

Art. 10.14 Assicurati Pag. 16 di 51
Art. 10.15 Copertura Tutela legale Pag. 16 di 51
Art. 10.16 Ambito di operatività della polizza Pag. 19 di 51
Art. 10.17 Altre disposizioni relative alla copertura Tutela legale Pag. 19 di 51

COPERTURA ASSISTENZA

Art. 10.18 Assistenza ai locali dell'azienda agricola Pag. 19 di 51

Art. 11. CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 11.1 Esclusioni comuni a tutte le coperture Pag. 22 di 51

COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Art. 11.2 Esclusioni relative alla copertura Incendio e altri eventi materiali Pag. 22 di 51
11.2.1 Altre esclusioni Pag. 22 di 51

COPERTURA FURTO E RAPINA

Art. 11.3 Esclusioni relative alla copertura Furto e Rapina Pag. 24 di 51
11.3.1 Esclusioni relative alla garanzia aggiuntiva Pag. 24 di 51

COPERTURA VETRI E INSEGNE

Art. 11.4 Esclusioni relative alla copertura Vetri e Insegne Pag. 24 di 51

COPERTURA ELETTRONICA

Art. 11.5 Esclusioni relative alla copertura Elettronica Pag. 24 di 51

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 11.6 Esclusioni relative alla copertura Responsabilità Civile Pag. 25 di 51
11.6.1 Esclusioni relative alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi Pag. 25 di 51
11.6.2 Esclusioni relative alle garanzie aggiuntive Pag. 26 di 51
11.6.3 Terzietà Pag. 26 di 51

COPERTURA MERCI TRASPORTATE

Art. 11.7 Esclusioni relative alla copertura Merci trasportate Pag. 27 di 51

COPERTURA TUTELA LEGALE

Art. 11.8 Esclusioni relative alla copertura Tutela legale Pag. 27 di 51

COPERTURA ASSISTENZA

Art. 11.9 Esclusioni relative alla copertura Assistenza Pag. 28 di 51

Art. 12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE Pag. 29 di 51

COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Art. 12.1 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Incendio e altri eventi materiali Pag. 29 di 51
12.1.1 Copertura di base: Incendio e altri eventi materiali Pag. 29 di 51
12.1.2 Garanzie aggiuntive Pag. 30 di 51

COPERTURA FURTO E RAPINA

Art. 12.2 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Furto e Rapina Pag. 31 di 51
12.2.1 Copertura di base: Furto e Rapina Pag. 31 di 51
12.2.2 Garanzie aggiuntive Pag. 33 di 51

COPERTURA ELETTRONICA

Art. 12.3 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Elettronica Pag. 33 di 51

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 12.4 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Responsabilità Civile Pag. 33 di 51
12.4.1 Copertura di base: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Pag. 33 di 51
12.4.2 Garanzie aggiuntive Pag. 34 di 51

COPERTURA MERCI TRASPORTATE

Art. 12.5 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Merci trasportate Pag. 35 di 51

COPERTURA TUTELA LEGALE

Art. 12.6 Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse: Tutela legale Pag. 35 di 51

COPERTURA ASSISTENZA

Art. 12.7 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Assistenza ai locali dell'azienda agricola Pag. 36 di 51

Art. 13. DOVE VALGONO LE COPERTURE Pag. 36 di 51

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 14. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO Pag. 37 di 51
Art. 14.1 Denuncia e obblighi in caso di sinistro Pag. 37 di 51
14.1.1 Responsabilità civile Pag. 37 di 51
14.1.2 Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Merci trasportate Pag. 37 di 51
14.1.3 Tutela legale Pag. 38 di 51
Art. 14.2 Procedura per la valutazione del danno Pag. 38 di 51

Art. 15. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI Pag. 38 di 51

Art. 16. MANDATO DEI PERITI Pag. 39 di 51

Art. 17. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Pag. 39 di 51

Art. 18. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Pag. 39 di 51

Art. 19. RIDUZIONE E FACOLTÀ DI REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE Pag. 39 di 51

Art. 20. GESTIONE DEL SINISTRO Pag. 39 di 51
Art. 20.1 Gestione del sinistro Incendio e altri eventi materiali Pag. 40 di 51
20.1.1 Quantificazione del danno Pag. 40 di 51
20.1.2 Pagamento di anticipi di indennizzo Pag. 41 di 51
Art. 20.2 Gestione del sinistro Furto e Rapina Pag. 41 di 51
20.2.1 Quantificazione del danno Pag. 41 di 51
20.2.2 Recupero dei beni Pag. 42 di 51
20.2.3 Pagamento di anticipi di indennizzo Pag. 42 di 51
Art. 20.3 Gestione del sinistro Vetri e Insegne Pag. 42 di 51
20.3.1 Quantificazione del danno Pag. 42 di 51
20.3.2 Sinistri relativi a più coperture Pag. 42 di 51
Art. 20.4 Gestione del sinistro Elettronica Pag. 42 di 51
20.4.1 Quantificazione del danno Pag. 42 di 51
Art. 20.5 Gestione del sinistro Responsabilità Civile Pag. 43 di 51
20.5.1 Gestione delle vertenze di danno – spese legali e peritali Pag. 43 di 51
Art. 20.6 Gestione del sinistro Merci trasportate Pag. 43 di 51
20.6.1 Quantificazione del danno Pag. 43 di 51

	20.6.2 Esistenza di altre assicurazioni	Pag. 43 di 51
	20.6.3 Recupero delle merci	Pag. 43 di 51
Art. 20.7	Gestione del sinistro Tutela legale	Pag. 43 di 51
	20.7.1 Insorgenza del sinistro	Pag. 43 di 51
	20.7.2 Gestione del sinistro	Pag. 44 di 51
Art. 20.8	Istruzioni per la richiesta di Assistenza	Pag. 44 di 51

GLOSSARIO Pag. 46 di 51

Elenco attività assicurabili Pag. 1 di 1

Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (allegato 1) Pag. 1 di 6

Informativa sul trattamento dei dati personali Pag. 1 di 8

NORME RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DEL CONTRATTO

sezione I

articolo 1. Che tipo di Assicurazione è Tutela Business – Agricoltura

Tutela Business – Agricoltura è la polizza multigaranzia di Intesa Sanpaolo Assicura rivolta alle aziende agricole che offre molteplici coperture assicurative alle attività svolte in una medesima ubicazione, con al massimo 50 addetti e 400 ettari di terreno.
È considerata azienda agricola l'attività agricola autonoma, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito considerato agrario ai sensi del d.p.r. n° 597 del 29.9.1973, del d.p.r. n° 917 del 22.12.1986 e del D.Lgs. n°228 del 18.05.2001. Fanno parte dell'azienda agricola le aree, anche se fra loro separate, purché costituiscano un'unica entità aziendale, i relativi fabbricati, compreso quello adibito ad abitazione dell'Assicurato e contenuto, scorte e prodotti, bestiame, attrezzature, macchine agricole, impianti mobili e fissi, reparti, officine e laboratori sussidiari, purché da essa dipendenti e destinati all'uso esclusivo della stessa. Sono compresi i terreni privi di fabbricati entro la provincia di ubicazione del rischio o entro un massimo di 15 km.
Sono escluse tutte le attività diverse da quelle agricole come sopra definite, mentre sono assicurate l'attività agrituristica se svolta dall'imprenditore agricolo e le attività assicurabili prestate presso altre aziende agricole per scambio d'opera.

ubicazione: si intende l'indirizzo in cui si svolge l'attività assicurata. La possibilità di assicurare più ubicazioni (pluriubicazione) non è prevista dal prodotto

da sapere: la sottoscrizione della polizza Tutela Business - Agricoltura è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio finanziamenti, carte di pagamento e mutui)

Sono considerati addetti i prestatori di lavoro, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'attività esercitata. Sono compresi lavoratori interinali, borsisti, tirocinanti e stagisti.

familiare coadiuvante: si intendono i familiari dell'iscritto alla camera di commercio, che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'attività assicurata, secondo quanto stabilito nell'articolo 2 della Legge n. 463/1959

La polizza copre le attività vitivinicole, olivicole e/o olearie, con produzione di foraggio, cerealicole e/o risicole, zootecniche, ortofrutticole, con o senza estensione all'attività agrituristica.

Attenzione!
L'elenco completo delle attività assicurabili è disponibile in allegato alle Condizioni di Assicurazione

Facciamo chiarezza

La polizza copre le seguenti attività:
- Azienda polivalente (ad esempio coltivazioni agricole associate ad allevamento di animali e Agriturismo)
- Vitivinicole
- Produzione di foraggio
- Cerealicole e/o risicole
- Olivicole e/o olearie
- Zootecniche (ad esempio allevamento di bestiame, compreso il pollame)
- Ortofrutticole

e la polizza assicura anche
- Apiari

La polizza non copre ad esempio le seguenti attività:
- Floricoltura, anche di piante ornamentali
- Colture in serra
- Colture di tabacco, cotone e bachi da seta
- Estrazioni di legname
- Allevamento di cavalli da corsa
- Allevamento cani, gatti e animali da pelliccia
- Allevamento e riproduzione pesci (itticoltura)
- Silvicoltura

Tutela Business – Agricoltura prevede 8 differenti coperture:

da sapere: sottoscrivendo il contratto si acquistano almeno le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Assistenza

Le coperture sempre presenti sono:
- **Responsabilità Civile**
- **Assistenza**

Le coperture opzionali sono:
- **Incendio e altri eventi materiali**
- **Furto e Rapina**

furto: consiste nella sottrazione fraudolenta di oggetti altrui per trarne un utile

rapina: consiste nell'impossessarsi di cose mobili altrui utilizzando violenza, minacce o armi

da sapere: nelle insegne sono inclusi le intelaiature e i sostegni

- **Vetri e Insegne** (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della copertura Incendio e altri eventi materiali)
- **Elettronica** (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della copertura Incendio e altri eventi materiali)
- **Merci trasportate** (subordinata all'acquisto di almeno la garanzia Scorte e prodotti o Bestiame tra quelle previste dalla copertura Incendio e altri eventi materiali)
- **Tutela Legale**

Ogni copertura comprende garanzie base e, se previste, garanzie aggiuntive ad esse collegate.

La copertura **Incendio e altri eventi materiali** prevede le seguenti garanzie:
- Fabbricato (tipo A - tipo B), Macchinari, impianti e attrezzature, Contenuto, Scorte e prodotti, Bestiame, Foraggio (Base)
- Fuoriuscita di liquidi, Spese di ricerca e ripristino, Fenomeni atmosferici, Atti vandalici e dolosi, Folgorazione del bestiame, Dispersione di vino e/o olio, Dispersione di latte, Merci in refrigerazione, Fenomeno elettrico (Aggiuntive)

La copertura **Furto e Rapina** prevede le seguenti garanzie:
- Furto Macchinari, impianti e attrezzature, Furto Contenuto, Furto Scorte e prodotti, Furto bestiame (Base)
- Bestiame all'aperto, Trasporto valori (Aggiuntive)

La copertura **Vetri e Insegne** prevede la sola garanzia base Vetri e Insegne

La copertura **Elettronica** prevede la sola garanzia base Elettronica

La copertura **Responsabilità civile** prevede le seguenti garanzie:
- Responsabilità civile verso terzi (Base)
- Responsabilità civile verso prestatori di lavoro, Stazioni di monta, Alpeggio, Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno, Attività presso terzi, Danni a cose sollevate, caricate, scaricate, Danni a condutture e impianti interrati, Danni a cose portate dai clienti/fornitori e frequentatori, Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata, Agriturismo (Aggiuntive)

La copertura **Merci trasportate** prevede la sola garanzia base Merci trasportate

La copertura **Tutela legale** prevede la sola garanzia base Tutela legale

La copertura **Assistenza** prevede la sola garanzia base Assistenza

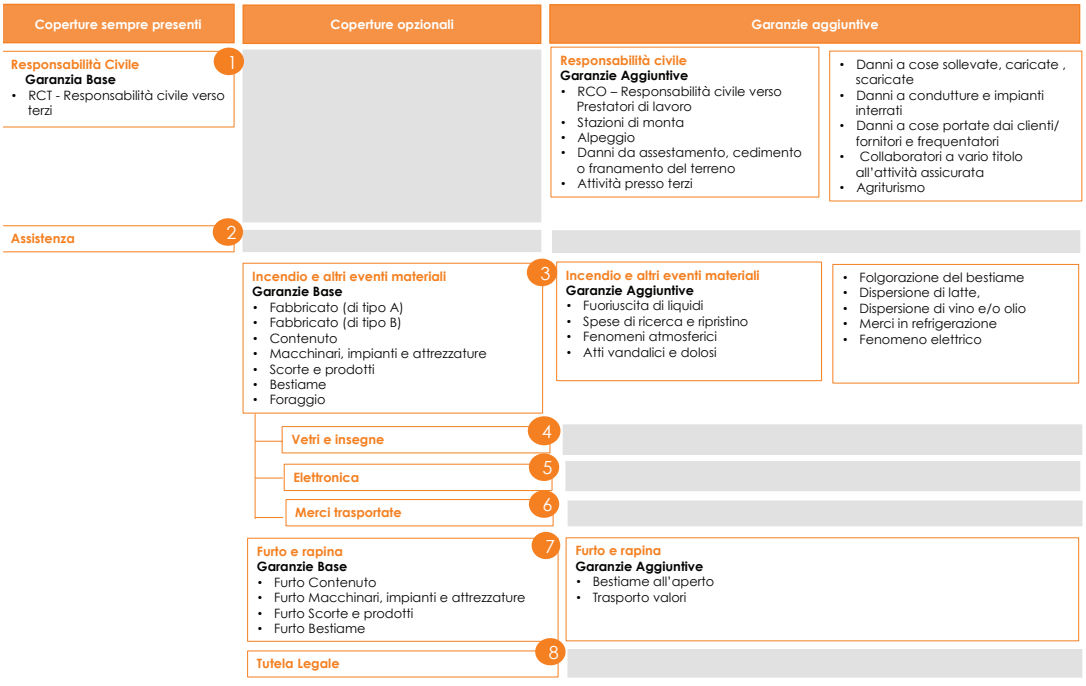

articolo 2. Quando cominciano e quando finiscono le coperture

2.1 Quanto dura la polizza

L'Assicurazione dura 1 anno. Se il Contraente o la Compagnia non disdice la polizza, si rinnova tacitamente, per un ulteriore anno a condizione che il Contraente abbia pagato le rate di premio entro la scadenza della polizza e abbia ancora un conto corrente presso una delle filiali di Intesa Sanpaolo sul quale addebitare le rate di premio.

2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture

premio: l'importo annuale che il Contraente si impegna a pagare quando sottoscrive la polizza

Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati. Diversamente cominciano alle ore 24 della data di pagamento del premio.

2.3 Quando si sospendono le coperture

riferimenti normativi: articolo 1901 del Codice Civile

Se alle successive scadenze del pagamento del premio il Contraente non paga, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e viene riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento, mentre rimangono immutati le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.

articolo 3. Quando e come è possibile pagare

Il Contraente può pagare il premio tramite addebito automatico (mensile o annuale) sul conto corrente aperto presso una filiale di Intesa Sanpaolo o con i mezzi di pagamento messi a disposizione tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia. L'estratto conto costituisce a tutti gli effetti la ricevuta di pagamento (quietanza).
In caso di chiusura del conto corrente sul quale sono addebitati i premi (senza l'apertura di un nuovo conto presso una filiale di Intesa Sanpaolo), i premi mensili residui saranno addebitati alla chiusura del conto in un'unica soluzione fino al raggiungimento dell'importo del premio annuo.

3.1 Sconto per l'acquisto di specifiche coperture

Coperture	Sconto su premio di ciascuna copertura acquistata
Se viene acquistata, oltre alle coperture obbligatorie (Responsabilità Civile e Assistenza), 1 copertura tra Incendio e altri eventi materiali e Furto e Rapina	5%
Se vengono acquistate, oltre alle coperture obbligatorie (Responsabilità Civile e Assistenza), le 2 coperture Incendio e altri eventi materiali e Furto e Rapina	10%

articolo 4. Quando e come è possibile disdire la polizza

Compagnia e Contraente possono disdire il contratto inviando almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza, un'email certificata (PEC) all'indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com oppure una raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino

In alternativa è sempre possibile recarsi in filiale almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza.

articolo 5. Che cosa succede se non si è più correntisti di Intesa Sanpaolo

La polizza può essere sottoscritta soltanto dal titolare di un conto corrente presso una filiale di Intesa Sanpaolo.
Nel caso di chiusura del conto corrente sul quale vengono addebitati i premi, se il Cliente non apre un nuovo conto presso una filiale di Intesa Sanpaolo, la polizza viene annullata alla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto.

articolo 6. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza

Per le controversie sui contratti di assicurazione è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.
Tutte le controversie relative alla polizza devono essere prima sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato da scegliere tra quelli elencati nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Organismo di Mediazione: ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione

Il tentativo di mediazione va fatto presso l'Organismo di Mediazione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto.
Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile.
Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie sul contratto è:

- quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti che derivano dal contratto
- quello della sede legale in caso di persone giuridiche
- quello della sede in cui svolgono l'attività in modo continuativo in caso di soggetti non aventi personalità giuridica.

La richiesta di mediazione può essere effettuata tramite:

- posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino,
- email, all'indirizzo organizzazione@pec.intesasanpaoloassicura.com
- fax al numero 011 093.10.62.

Se nascono eventuali controversie sull'ammontare del danno il Contraente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità descritte all'articolo 14.2 Procedura per la valutazione del danno delle Condizioni di Assicurazione.

La richiesta può essere effettuata tramite:

- posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura Ufficio Sinistri - Mediazione Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino
- email all'indirizzo organizzazione@pec.intesansanpaoloassicura.com
- fax al numero 011 093.10.62.

Per la garanzia Tutela Legale, vale quanto previsto all'articolo 20.7.2 in materia di arbitrato.

articolo 7. Area Clienti

La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un'apposita area riservata (area clienti) sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.com
Nell'area clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, le Condizioni di Assicurazione del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze e ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.
Inoltre, l'area clienti consente di gestire telematicamente il rapporto contrattuale con le funzionalità dispositive messe a disposizione tempo per tempo dalla Compagnia, secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento.
Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente.
I codici di accesso garantiscono al Contraente, durante l'utilizzo dell'area clienti, un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.
L'utilizzo dell'area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso.

articolo 8. Rinvio alle norme di legge

Valgono le norme della legge italiana laddove non disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

articolo 9. Altre norme in generale

9.1 Dichiarazioni inesatte o reticenti

Se il Contraente non comunica, o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all'indennizzo/risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare.

riferimenti normativi: artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

Perché è importante fornire alla Compagnia le informazioni corrette
Se il Cliente comunica alla Compagnia informazioni inesatte che sono rilevanti per la validità della polizza (ad esempio la modifica del numero degli addetti o la variazione di indirizzo dell'attività) il Contraente può perdere tutto o in parte il diritto alla prestazione assicurata e causare persino l'annullamento della polizza.

9.2 Modifiche della polizza

Per richiedere modifiche della polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Compagnia o alla Banca, oppure recarsi nella filiale presso la quale ha sottoscritto la polizza.
Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del rischio; se non comunicato o non accettato dalla Compagnia può causare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

aggravamento del rischio: ad esempio la variazione dell'attività svolta dall'Assicurato rispetto a quella dichiarata in polizza che comporti una maggiore pericolosità della stessa per danni causabili a terzi e/o ai beni assicurati, oppure l'estensione del numero di ettari

Se invece il rischio diminuisce, la Compagnia s'impegna a sostituire e riformulare la polizza in base alle nuove esigenze del Contraente, ferma restando la facoltà della Compagnia di recedere dal contratto entro 60 giorni dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

diminuzione del rischio: ad esempio per la copertura Furto e Rapina, il Contraente ha dichiarato in polizza che l'azienda agricola non è stabilmente abitata dal conduttore o da un'altra persona. Successivamente alla stipula della polizza, il conduttore decide di abitare stabilmente nell'azienda agricola e lo comunica alla Compagnia

9.3 Recesso in caso di sinistro

Il Contraente e la Compagnia possono recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo/risarcimento.
La comunicazione deve essere inviata con una un'email certificata (PEC) all'indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com oppure con una raccomandata A/R ed è valida:

- dopo 30 giorni dalla data di invio, se spedita dalla Compagnia
- dalla data riportata sul timbro di spedizione, se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa l'eventuale parte di premio non goduto (al netto delle imposte), relativa al periodo di rischio non corso.
L'eventuale incasso di premi in scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere considerato come rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di recedere dalla polizza.

9.4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Soltanto l'Assicurato e la Compagnia possono esercitare azioni, ragioni e diritti che derivano dall'Assicurazione.
L'Assicurato deve compiere tutto ciò che è necessario all'accertamento e al pagamento dei danni da parte della Compagnia.
L'indennizzo liquidato secondo quanto stabilito dal contratto di polizza può essere pagato soltanto ai titolari del bene assicurato o al Contraente unicamente con il consenso dei titolari stessi.

9.5 Beni in leasing

I beni in leasing sono compresi nella polizza solo se espressamente indicati nel modulo di polizza. In questo caso si applicano le disposizioni previste all'articolo 9.4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

Cosa è il leasing
Il **leasing** è il contratto con cui una parte (concedente) concede in godimento all'altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato ed il valore del bene.

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

sezione II

articolo 10. Che cosa è assicurato

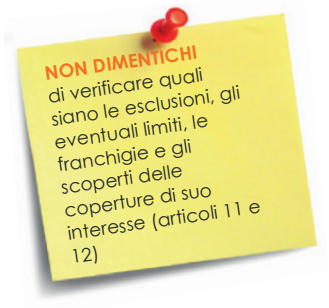

COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

La copertura è prestata per le garanzie indicate nel modulo di polizza entro le somme assicurate in esso riportate e nei limiti indicati nelle presenti condizioni.

10.1 Copertura Incendio e altri eventi materiali

La Compagnia paga i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da:

a) incendio
b) fulmine
c) implosione, esplosione e scoppio, anche esterni, purché non provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in locali adiacenti all'insaputa dell'Assicurato
d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano
e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
f) urto di veicoli stradali e natanti
g) fumo, gas e vapori sviluppati in seguito a eventi previsti dalla garanzia anche nel caso in cui siano stati originati da beni diversi da quelli previsti in copertura
h) fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore, purché adeguatamente collegati ad appropriate canne fumarie
i) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell'impianto
j) eccessiva fermentazione e conseguente autocombustione del foraggio, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma, comprese le spese per lo smassamento dei cumuli colpiti da anormale fermentazione al fine di limitare la fermentazione stessa e la combustione spontanea
k) asfissia del bestiame, solo se causata dagli eventi garantiti alle lettere a), g) e h).

danni materiali e diretti: sono quelli subiti dai beni assicurati e sono conseguenza diretta e immediata del sinistro stesso. Un esempio può essere il forno di un panificio che per un malfunzionamento provoca un incendio nel locale dell'attività

implosione, esplosione, scoppio: lo scoppio è tipico di fluidi portati a eccessiva pressione mentre l'esplosione è tipica di gas portati ad altissima temperatura. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete (fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato) non sono considerati Scoppio. L'implosione è un fenomeno contrario all'esplosione. È un collasso verso l'interno

bang sonico: lo scoppio secco e fragoroso provocato da aeromobili che superano il muro del suono

natanti: si intendono le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 m, indipendentemente dal tipo di propulsione che utilizzano

da sapere: a esempio un incendio che produce un'interruzione dell'energia elettrica impedendo l'alimentazione dell'impianto di condizionamento e producendo di conseguenza un deterioramento dei prodotti trattati dall'azienda agricola

L'Assicurazione comprende inoltre:

l) i danni consequenziali, causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, nel funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colata o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi in garanzia, che abbiano colpito i beni assicurati

m) i guasti per impedire e contenere il danno causati dalle autorità, da terzi o dall'Assicurato, purché conseguenti agli eventi in garanzia.

apparecchiature elettroniche: si intendono ad esempio tutte le apparecchiature il cui funzionamento dipende da correnti elettriche, ad esempio frigorifero, congelatori, apparecchiature di illuminazione, macchine per cucire

La copertura prevede i danni subiti da:

Scorte e prodotti

- di categoria diversa rispetto a quella dell'azienda agricola assicurata
- presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione
- presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore.

fuoriuscita di liquidi: si intende la fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Inoltre sono compresi i danni di dispersione di liquidi causati unicamente da rottura accidentale dei contenitori, comprese relative valvole e accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di fabbricati.
Questa garanzia si cumula alle garanzie aggiuntive Dispersione di vino e/o olio e Dispersione di latte se richiamate nella polizza.

scorte e prodotti: scorte di magazzino, derrate agricole e prodotti in genere, esclusi foraggio, tabacco, prodotti radicati al suolo o frutti pendenti

La copertura prevede il rimborso delle seguenti spese:

Spese per

1. demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro (compreso il bestiame) alla più vicina e idonea discarica
2. trasloco e ricollocamento dei beni riposti nei fabbricati (compreso il bestiame) per il tempo necessario alla riparazione dei danni
3. - rifacimento di documenti personali
   - rifacimento degli enti particolari
   - riacquisto o duplicazione dei programmi in licenza d'uso, solo se effettuato entro un anno dal sinistro
4. perizie secondo le modalità previste all'articolo 14.2 Procedura per la valutazione del danno.

Per fabbricato si intende il complesso delle costruzioni edili, principali e accessorie dell'azienda agricola in cui si esercita l'attività assicurata, escluso il terreno, adibiti a:

attività agrituristica: attività che deve essere svolta da un imprenditore agricolo (articolo 2135 del Codice Civile) che utilizzi la propria azienda in rapporto di connessione con la coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento di animali

TIPO A:
civile abitazione con eventuale ufficio, nonché gli edifici adibiti ad agriturismo con relative strutture ricettive e ricreative, il tutto separato da fabbricati di Tipo B, da muro pieno, porta morta o spazio vuoto

TIPO B:
qualsiasi uso anche con presenza di foraggio o bestiame. A titolo esemplificativo fienili, ovili, frantoi, magazzini, rimesse per attrezzi e macchine agricole, stalle, scuderie.

Sono compresi nella definizione:

- tutte le opere murarie e di finitura
- i Fissi e infissi
- le installazioni e gli impianti fissi al servizio del fabbricato (compresi contatori di gas, luce e acqua)
- gli ascensori e i montacarichi
- le centrali termiche, le caldaie per il riscaldamento autonomo, le antenne, le cabine elettriche
- le recinzioni, le cancellate, le pavimentazioni esterne e le tettoie
- le strutture esterne destinate al ricevimento e ristoro dei clienti, provviste di copertura e stabilmente fissate al suolo nelle immediate vicinanze del corpo principale del fabbricato
- le tende esterne, le insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato.

valore artistico: attribuzione che viene data dal giudizio di persone di cultura, particolarmente competenti in materia

Sono comunque esclusi tutti i beni che abbiano un valore artistico.
Qualora si assicuri una porzione d'immobile in fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.

Per Macchinari, impianti e attrezzature si intendono:

- impianti e macchinari: complesso degli impianti e dei macchinari agricoli fissi per destinazione presenti nell'azienda agricola.
  Sono comprese le bilance, le pese elettroniche, i torchi, le presse, gli impianti fissi per l'approvvigionamento idrico, gli impianti di raffreddamento dei prodotti, impianti di molitura delle olive, centrifughe, nastri trasportatori, sili comprese incastellature e basamenti, eccetera.
  A titolo esemplificativo e non limitativo sono comprese:
  - per le aziende che svolgono attività ortofrutticola, gli impianti di svuotamento contenitori, lavaggio, asciugatura, cernita e calibrazione frutta, confezionamento, imballaggio e lavorazioni in genere
  - per le aziende che svolgono attività vitivinicola, coclee e tramogge per carico/scarico, diraspatrici, presse idrauliche e torchi, filtri, impianti di macerazione, concentratori, cisterne in acciaio e vetroresina, pompe e tubature fisse, sistemi di controllo dei processi di vinificazione, chiarificatori, impianti di imbottigliamento
  - per le aziende che svolgono attività zootecnica, i sistemi di distribuzione delle razioni alimentari (anche con collari computerizzati), gli abbeveratoi, sistemi per la pulizia delle stalle, le caldaie, le sale di mungitura, vasche per il raffreddamento e la conservazione del latte, impianti per la lavorazione del latte (pastorizzatori, scremature, produzione panna, burro, formaggi).
- attrezzature: gli attrezzi di vario genere, come aratri, estirpatori, erpici e rulli, fresatrici, seminatrici pneumatiche e non, trinciatutto, elevatori portati. Sono inoltre compresi tutti gli arnesi, gli utensili e le attrezzature in genere necessari alle attività agricole, quali vanghe, zappe, forbici, irroratrici a spalla, finimenti per animali, vestiario professionale, apiari, macchine per la smielatura, botti e cisterne, pompe e tubazioni mobili, rigide o flessibili, contenitori.
- macchine agricole: veicoli agricoli in genere, semoventi e non semoventi, compresi trattori, carri raccolta, mietitrebbie, esclusi quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi.

10.2 Garanzie aggiuntive

Se espressamente indicate nel modulo di polizza sono valide le garanzie qui sotto elencate.

10.2.1 Fuoriuscita di liquidi

acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato

occlusione: si intende un'ostruzione che comporta l'interruzione di un flusso. L'occlusione da foglie non viene indennizzata

La copertura comprende anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:

1. fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento
2. fuoriuscita di acqua condotta per occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento
3. fuoriuscita di acqua condotta per occlusione di pluviali e grondaie solo se causata dalla grandine
4. fuoriuscita di liquidi per trabocco e rigurgito dell'impianto fognario
5. fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature (strumentali all'attività esercitata) e/o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato.

10.2.2 Spese di ricerca e ripristino

spese di ricerca: si intendono a esempio le spese necessarie per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del fabbricato a seguito di un guasto o di una rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici

La copertura comprende anche le spese di ricerca e ripristino, dovute a un danno elencato nella garanzia Fuoriuscita di liquidi – anche se provocato solo a terzi – necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del fabbricato.

10.2.3 Fenomeni atmosferici

La copertura comprende anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati dall'azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute, solo se gli effetti dannosi si possono riscontrare anche su altre cose, strutture ed edifici assicurati e non, posti nelle vicinanze. I danni alle parti interne del fabbricato, al contenuto, alle scorte e ai prodotti, ai macchinari e alle attrezzature sono compresi solo se avvenuti a causa di brecce, rotture o lesioni prodotte nel tetto, nelle pareti o ai serramenti.

10.2.4 Atti vandalici e dolosi

La copertura comprende anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone, inclusi i prestatori di lavoro, anche durante scioperi, tumulti e sommosse. Sono compresi i guasti causati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito agli eventi sopra descritti.

bestiame: si considerano tale gli animali bovini, equini (esclusi i cavalli da corsa), ovini, caprini, suini, struzzi, avicoli, cunicoli e api

10.2.5 Folgorazione del bestiame

La copertura comprende anche i danni materiali e diretti al bestiame a seguito di folgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o meccanismi azionati da energia elettrica.
La garanzia è valida solo nell'ambito dell'azienda agricola e a condizione che siano installate e operanti le seguenti misure di prevenzione:

a) apparecchio autonomo per il rilevamento e la segnalazione dei guasti agli impianti preposti alla climatizzazione e al ricambio forzato dell'aria e delle irregolarità o interruzioni nella distribuzione dell'energia elettrica
b) la segnalazione delle anomalie rilevate deve avvenire mediante allarmi acustici per l'avviso immediato agli addetti presenti al lavoro e/o all'eventuale custode in servizio presso l'azienda agricola
c) gruppo elettrogeno autonomo per sopperire a eventuali carenze nella distribuzione di energia elettrica in grado di rimanere in esercizio per la durata di almeno 4 ore consecutive.

10.2.6 Dispersione di vino e/o olio

La copertura comprende anche i danni da dispersione del mosto e del vino e/o del mosto e dell'olio causati unicamente da rottura accidentale dei contenitori, comprese relative valvole e accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di fabbricati.

10.2.7 Dispersione di latte

La copertura comprende anche i danni da dispersione del latte causati unicamente da rottura accidentale dei contenitori, comprese relative valvole e accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di fabbricati.

fabbricato in locazione: sono i locali dell'azienda presi in affitto per i quali il Contraente vuole essere coperto anche se non è proprietario

10.2.8 Fabbricato in locazione

riferimenti normativi: articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile

Fabbricato in locazione (rischio locativo)
La garanzia opera per i danni causati al fabbricato da incendio, esplosione e scoppio di beni di proprietà del locatario per i quali risulti civilmente responsabile.
La garanzia opera anche per le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere che il locatario ha apportato al fabbricato nei limiti della somma assicurata relativa alla garanzia Fabbricato in locazione.
Inoltre, se il locatario ha acquistato anche le garanzie Fuoriuscita di liquidi, Fenomeni atmosferici, Atti vandalici e dolosi e Fenomeno elettrico, è assicurato per i danni alle migliorie, le aggiunte e le trasformazioni del fabbricato derivanti dai sinistri indennizzabili per le stesse garanzie.

Facciamo chiarezza sul rischio locativo
Il locatario o conduttore di un fabbricato può acquistare delle coperture limitate rispetto a quelle che può acquistare il proprietario del fabbricato.
Questo significa che se ad esempio si presenta un danno da fuoriuscita di liquidi al fabbricato, il locatario non può chiedere il risarcimento dei danni al fabbricato, ma può richiedere solamente il risarcimento dei danni al contenuto se di sua proprietà.

10.2.9 Fenomeno elettrico

la Compagnia indennizza, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti causati da fenomeni elettrici ai fabbricati, al complesso degli impianti e dei macchinari agricoli fissi per destinazione presenti nell'azienda agricola, ai beni mobili per uso domestico e personale riposti all'interno dei locali adibiti ad uso abitazione, ufficio o agriturismo.

10.2.10 Merci in refrigerazione

La Compagnia indennizza, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione, custodite in banchi e celle frigorifere, provocati da:

- anomalie nella produzione o distribuzione del freddo
- fuoriuscita del fluido frigorigeno

fluido frigorigeno: o semplicemente refrigerante, ha il compito di trasferire in modo ottimale il calore da una sorgente calda a una sorgente fredda"

se causati da:

- eventi garantiti nella copertura Incendio e altri eventi materiali
- guasti accidentali nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento delle scorte e dei prodotti avariati.

10.3 Altre disposizioni relative alla copertura Incendio e altri eventi materiali

Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e incomplete, da parte dell'Assicurato o del Contraente sulle caratteristiche dei beni assicurati non comportano la perdita del diritto all'indennizzo, se sono state rese senza la consapevole intenzione di omettere circostanze aggravanti. La Compagnia in questo caso ha diritto a richiedere la differenza di premio che corrisponde al maggior rischio, calcolata a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Dolo e colpa grave

Le garanzie operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e di dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

Dolo e colpa: facciamo chiarezza

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.
La colpa, invece, sussiste quando l'autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l'evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.

Fabbricati in comproprietà

Sono comprese anche le quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.

Rinuncia alla rivalsa

riferimenti normativi: art. 1916 del Codice Civile

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di:

- persone verso le quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- Società controllate, consociate e collegate
- prestatori di lavoro

a condizione che le stesse non abbiano agito con dolo e solo se anche l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile.

COPERTURA FURTO E RAPINA

La copertura è prestata per le garanzie indicate nel modulo di polizza entro le somme assicurate in esso riportate e nei limiti indicati nelle presenti condizioni.

10.4 Copertura Furto e Rapina

La Compagnia paga i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, nei casi qui sotto elencati:

a) **Furto,** se l'introduzione nei locali del fabbricato assicurato è avvenuta:

1. con scasso o effrazione dei mezzi posti a chiusura e protezione delle aperture esterne dei locali assicurati, di tetti, pareti e solai. I mezzi di chiusura e protezione devono essere costituiti almeno da legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili solo dall'interno

2. senza scasso per via diversa da quella ordinaria, cioè attraverso aperture verso l'esterno situate ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e utilizzabili dall'esterno
3. con uso di chiavi false o simili
4. con uso di chiavi smarrite o sottratte all'Assicurato, agli addetti o ai familiari dell'Assicurato; questa garanzia è valida dalla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'autorità competente fino alle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo
5. con introduzione clandestina di persone nei locali assicurati all'insaputa degli addetti per asportare poi la refurtiva quando i locali sono chiusi.

rapina: consiste nell'impossessarsi di cose mobili altrui utilizzando violenza, minacce o armi

b) **Rapina** avvenuta all'interno dei locali anche se iniziata fuori.

La copertura comprende inoltre:

c) i danni al contenuto, scorte e prodotti avvenuti durante il furto o la rapina o per tentare di commetterli, anche se causati da atti vandalici

d) la rapina e il furto di macchine agricole avvenuti all'aperto, entro i confini dell'azienda agricola. La garanzia Furto è operante a condizione che avvenga con scasso o effrazione delle parti di recinzione e/o dei relativi congegni di chiusura.

La copertura prevede anche il furto di:

fissi e infissi: s'intendono a esempio porte, finestre, serramenti, lucernari e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie

Fissi, infissi e local
fissi e infissi e i danni ai locali e ai loro fissi e infissi causati durante il furto o la rapina, o nel tentativo di commetterlo, compresi gli atti vandalici.

Pluviali e grondaie
pluviali e grondaie e i danni agli stessi causati durante il furto o nel tentativo di commetterlo.

La copertura prevede anche il furto e la rapina di:

Scorte e Prodotti
- di categoria diversa rispetto a quella dell'azienda agricola assicurata
- presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione
- presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore,

solo se commessi con le modalità descritte all'articolo 10.4 al punto a) 1. con scasso o effrazione.

La copertura prevede il rimborso delle seguenti spese:

Spese per
- il rifacimento degli enti particolari e il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso, solo entro un anno dal sinistro
- i costi sanitari per infortunio dell'Assicurato, dei suoi familiari e degli addetti durante una rapina
- la sostituzione delle serrature, in caso di furto, scippo o rapina delle chiavi d'ingresso dell'azienda agricola subiti dall'Assicurato, dai suoi familiari o dagli addetti, purché la sostituzione avvenga entro 2 giorni lavorativi dalla sottrazione.

enti particolari: si intendono ad esempio archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, modelli, stampi, garbi, messe in carta, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili

10.5 Garanzie aggiuntive

Se espressamente indicate nel modulo di polizza sono valide le garanzie qui sotto elencate.

10.5.1 Bestiame all'aperto

L'Assicurazione è estesa:
a) al furto di animali all'aperto, a condizione che la tettoia dove si ripara il bestiame si trovi entro 50 metri dal fabbricato occupato e destinato ad abitazione dell'Assicurato e/o di persona da lui dipendente e che la distanza massima della recinzione da questi fabbricati sia di 200 metri.
La garanzia è operante a condizione che:
- il furto avvenga con scasso o effrazione delle parti di recinzione e/o dei relativi congegni di chiusura

- l'area di confinamento del bestiame deve essere circondata da idonea recinzione in tubolare di ferro, di altezza minima pari a 1,5 metri, solidamente fissata al suolo e comunque non superabile autonomamente dal bestiame
- le aperture verso l'esterno siano efficacemente chiuse.

b) alla Rapina di animali all'aperto all'interno dei confini dell'azienda agricola, nei pascoli compreso l'alpeggio e sulle strade che vi conducono.

10.5.2 Trasporto Valori

La Compagnia, entro la somma assicurata indicata nel modulo di polizza e i limiti previsti, paga l'importo corrispondente ai valori relativi all'azienda agricola sottratti all'Assicurato o agli addetti, durante il trasporto dall'azienda agricola al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti e viceversa. La garanzia opera per gli eventi verificatisi nella regione indicata nel modulo di polizza o in una confinante, in caso di:
- scippo
- rapina
- furto, in seguito a infortunio o improvviso malore dell'incaricato del trasporto
- furto con destrezza, se l'incaricato del trasporto ha i valori a portata di mano e sta trasportando i valori all'esterno.

La copertura è estesa anche allo scippo e alla rapina di valori avvenuti all'interno dei locali indicati nel modulo di polizza.
La Compagnia rimborsa inoltre le spese sanitarie sostenute dalle persone incaricate del trasporto che abbiano subito un infortunio durante lo scippo o la rapina.

10.6 Altre disposizioni relative alla copertura Furto e Rapina

Sospensione dell'Assicurazione per i locali incustoditi
Se i locali che contengono i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i valori la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno di mancata custodia.

COPERTURA VETRI E INSEGNE

La Copertura è prestata entro la somma assicurata scelta dall'Assicurato da 1.000 euro a 20.000 euro riportata nel modulo di polizza e nei limiti indicati nelle presenti condizioni.

10.7 Copertura Vetri e Insegne

La Compagnia paga le spese sostenute per la sostituzione di vetri e insegne stabilmente installati e pertinenti l'azienda agricola assicurata (nel raggio di 150 metri dal luogo indicato nel modulo di polizza) per rotture provocate da:
a) fatto accidentale
b) fatto di terzi, compresi i prestatori di lavoro
c) atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone, inclusi i prestatori di lavoro, anche durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi gli interventi delle forze dell'ordine intervenuti per questi eventi
d) eventi atmosferici, per azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute.

L'Assicurazione comprende i danni:
e) causati in occasione di furto o rapina, anche se solo tentati

10.8 Altre disposizioni relative alla copertura Vetri e Insegne

Validità
La copertura opera se i vetri e le insegne assicurati sono intatti e privi di difetti evidenti.

Dolo e colpa grave
La copertura opera anche in caso di colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e di dolo o colpa grave delle persone delle quali questi debbano rispondere a norma di legge.

Rinuncia alla rivalsa

riferimenti normativi: art. 1916 del Codice Civile

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di:
- persone verso le quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- Società controllate, consociate e collegate
- prestatori di lavoro

a condizione che le stesse non abbiano agito con dolo e solo se anche l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile.

COPERTURA ELETTRONICA

La copertura è prestata entro la somma assicurata scelta dall'Assicurato da 1.500 euro a 40.000 euro riportata nel modulo di polizza e nei limiti indicati nelle presenti condizioni.

10.9 Elettronica

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche (escluse quelle già assicurate o le quote di ammortamento assicurate per effetto di operazioni di leasing) causati da qualunque evento accidentale non chiaramente escluso.
L'Assicurazione comprende inoltre le spese documentabili per il noleggio di una apparecchiatura per sostituire temporaneamente quella danneggiata, purché conseguenti agli eventi in garanzia.

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

10.10 Responsabilità Civile verso Terzi - RCT

massimale: la somma massima risarcibile dalla Compagnia indicata nel modulo di polizza

cose: si intendono sia gli oggetti materiali e mobili che gli animali

La Compagnia, entro il massimale che può essere di un importo compreso tra 1 e 5 milioni di euro, in base alla scelta dell'Assicurato e nei limiti indicati nelle presenti condizioni, risarcisce le somme che l'Assicurato deve pagare a terzi in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge, per la morte e le lesioni di persone e per la distruzione o il deterioramento di cose causati involontariamente durante lo svolgimento dell'attività agricola assicurata.
La garanzia è valida anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da:

1. conduzione dei fabbricati (di proprietà o in locazione) in cui si svolge l'attività agricola assicurata e dei relativi impianti e pertinenze, compresi terreni, strade, canali, bacini per la raccolta di acqua a uso della sola azienda agricola, ponti, alberi e boschi. È compreso il rischio derivante dalla committenza dei lavori di piccola manutenzione, solo se l'Assicurato non assume la direzione dei lavori e ha nominato il responsabile dei lavori, se previsto

riferimenti normativi: Decreto Legislativo 81/2008

2. spargimento di liquidi conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, da trabocco e rigurgito di fogne, entro il massimo di 30.000 euro per sinistro per i danni a cose. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 Esclusioni lettera m)
3. lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla lavorazione e alla conservazione dei prodotti dell'azienda agricola
4. lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio delle piante eseguiti in proprio
5. presenza di animali da cortile
6. allevamento di bestiame e trasferimento ai pascoli e ai mercati di bestiame
7. proprietà e uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante a uso esclusivo dell'azienda agricola e di cabine di trasformazione di energia elettrica esistenti nell'ambito dell'azienda agricola
8. proprietà e impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e traino di veicoli per il trasporto di derrate, merci e bestiame per le sole necessità dell'azienda agricola
9. vendita di prodotti agricoli
10. attività complementari/accessorie come il prelievo, la consegna, il rifornimento di scorte e prodotti
11. partecipazione a fiere e mostre compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stand
12. impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge, entro il massimo di 25.000 euro per sinistro

fitofarmaco: rimedio usato per la protezione delle piante dai parassiti o nella cura di qualsiasi malattia delle piante

13. danni causati ai veicoli e ai mezzi agricoli di terzi circolanti o parcheggiati all'interno dell'azienda agricola e alle cose di terzi che si trovino nell'ambiente in cui si eseguono i lavori, a condizione che non possano essere rimosse.
    Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera c), lettera i) e lettera v)
14. detenzione e impiego di veicoli, impianti, macchinari e attrezzature di proprietà, affittati o dati in uso all'Assicurato
15. committenza di veicoli, per i danni provocati a terzi dai prestatori di lavoro, nello svolgimento delle proprie mansioni, alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli se non di proprietà, locati, dati in uso o detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato.Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera p)

16. proprietà e uso di insegne e cartelli per individuare e pubblicizzare l'azienda agricola assicurata, ovunque installati
17. servizio di primo soccorso prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge
18. responsabilità personale dei prestatori di lavoro nello svolgimento delle loro mansioni:
    - per i danni fisici e materiali involontariamente causati a terzi
    - per i danni fisici involontariamente causati ad altri prestatori di lavoro che abbiano come conseguenza morte o invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle allegate al Decreto Legislativo 38/2000 e successive modifiche e integrazioni.

    Il massimale della garanzia resta unico anche se sono corresponsabili più Assicurati
19. fatto doloso di persone di cui l'Assicurato è responsabile, se commesso nell'esercizio delle loro mansioni
20. servizi di vigilanza per l'azienda agricola svolti da guardiani e da cani da difesa, anche di proprietà dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera i)
21. danni da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato e del relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui posseduto. In caso sinistro per danni a cose di terzi la garanzia è prestata entro il 30% del massimale della garanzia Responsabilità Civile verso terzi
22. danni causati a cose in conseguenza di inquinamento accidentale da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e apparecchiature in genere, entro il massimo di 75.000 euro per periodo assicurativo . Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera l)
23. danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi entro il massimo di 75.000 euro per periodo assicurativo, solo se dovuti a un sinistro che può essere indennizzato in base a quanto previsto dal contratto. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera o)

10.11 Garanzie aggiuntive

La copertura è estesa alle seguenti garanzie aggiuntive, solo se indicate nel modulo di polizza, ferme restando le esclusioni previste all'articolo 11.6 salvo che non siano espressamente derogate

10.11.1 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

riferimenti normativi: artt. 10 e 11 del D.P.R. 65 n.1124 e art. 13 del

La Compagnia, entro il massimale compreso tra 500.000 e 3 milioni di euro e nei limiti indicati nel contratto, tiene indenne l'Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per:

a) gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro per i quali l'INAIL è tenuta ad erogare una prestazione e in base alle disposizioni di legge che regolano le azioni di regresso o di surroga esercitate dall'INAIL e/o dall'INPS
b) gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, che abbiano causato morte o invalidità permanente superiore al 5%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al Decreto Legislativo 38/2000 e successive modifiche e integrazioni, in base al Codice Civile come risarcimento di danni che non rientrano al punto a)

solo se, al momento del sinistro, è in regola con le norme in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e le altre regole in materia di diritto del lavoro.

Per ciò che riguarda la rivalsa INAIL e/o INPS, la garanzia RCO viene estesa agli infortuni sul lavoro subiti dai soci o dai familiari che aiutano l'Assicurato.
La garanzia RCO è valida anche se l'Assicurato, al momento del sinistro, non è in regola con gli adempimenti relativi all'assicurazione obbligatoria INAIL, solo se ciò derivi da interpretazioni inesatte delle norme in vigore e non dipenda da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere.

Approfondimenti sulla garanzia RCO

Punto a): si intende tutelare l'assicurato dalle azioni di regresso che l'Inail per esempio può fare nei confronti dell'Assicurato per recuperare le somme pagate al prestatore di lavoro, infortunatosi durante lo svolgimento dell'attività, oppure nei confronti del responsabile (anche diverso dall'Assicurato) del danno subito dal collaboratore, surrogandosi nei suoi diritti. **Punto b)**: si intende tutelare l'Assicurato da richieste del prestatore di lavoro infortunato per il danno differenziale (differenza tra quanto riconosce INAIL secondo le sue Tabelle e il risarcimento dovuto in ambito civilistico) e per altre voci di danno non riconosciute da INAIL

10.11.2 Stazioni di monta

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto terzi, legate all'azienda agricola, compresi i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta.
Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera i).

10.11.3 Alpeggio

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni causati dal bestiame quando si trova in alpeggio stagionale e durante il relativo tragitto. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera k).

10.11.4 Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni a fabbricati e cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno riconducibili allo svolgimento delle attività agricole, entro il massimo di 30.000 euro per periodo assicurativo. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera d).

10.11.5 Attività presso terzi

In caso di attività presso terzi, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa ai danni alle cose che si trovino nell'area in cui si eseguono i lavori, entro il massimo di 20.000 euro per periodo assicurativo.
La garanzia è inoltre estesa ai danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute entro il massimo di 200.000 euro per periodo assicurativo

10.11.6 Danni a cose sollevate, caricate, scaricate

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni a cose sollevate, caricate o scaricate dagli addetti, entro il massimo di 20.000 euro per periodo assicurativo. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera j)

10.11.7 Danni a condutture e impianti interrati

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni alle condutture e agli impianti sotterranei provocati durante lo svolgimento di lavori agricoli. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera t).

10.11.8 Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato,

a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.3 Terzietà lettera d) e all'articolo 11.6.1 lettera a)

- per i danni a terzi provocati da persone che prestano la propria opera per l'azienda agricola in qualsiasi forma occasionale
- per gli infortuni sul lavoro subiti dai collaboratori solo se per questo evento l'Assicurato risulta avere una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio e accertato in giudizio e se questi infortuni hanno causato la morte o un'invalidità permanente superiore al 5%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al Decreto Legislativo 38/2000 e successive modifiche e integrazioni.

10.11.9 Danni a cose portate dai clienti/fornitori e frequentatori

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni a cose, comprese quelle indossate, portati da clienti/fornitori e frequentatori nell'azienda agricola, entro il massimo di 1.000 euro per cliente/fornitore o frequentatore e 10.000 euro per periodo assicurativo. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera i) e lettera v)

10.11.10 Agriturismo

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa all'attività di agriturismo svolta dall'azienda agricola assicurata, nei modi e nei termini previsti dalle leggi in vigore, per i danni derivanti da:

- conduzione dei fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività agrituristica, comprese piscine, campi da tennis, calcio, bocce e simili
- attività ricreative, culturali e sportive, svolte a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'Assicurato all'interno dell'azienda agricola
- somministrazione e vendita di prodotti alimentari. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati nell'azienda, la garanzia vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto
- gestione di maneggi relativamente ai danni subiti e causati a terzi da coloro che cavalcano gli animali e causati a terzi dai cavalli stessi.

L'Assicurazione comprende inoltre i danni da sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera w).

riferimenti normativi: artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile

10.12 Altre disposizioni relative alla copertura Responsabilità Civile

Determinazione del premio e numero degli addetti
Il premio della copertura Responsabilità Civile è calcolato sulla base dell'estensione in ettari dell'azienda agricola, sulla percentuale occupata da boschi o pascoli e sul numero degli addetti dichiarati nel modulo di polizza.
In caso di avvenute variazioni, in aumento o in diminuzione, si rende necessaria la revisione del contratto in essere.

COPERTURA MERCI TRASPORTATE

La copertura è prestata entro la somma assicurata scelta dall'Assicurato di 2.500 o 10.000 euro indicata nel modulo di polizza e nei limiti previsti dalle presenti condizioni.

10.13 Copertura Merci trasportate

La Compagnia paga i danni materiali e diretti subiti dalle merci durante il trasporto sui veicoli (autovetture a uso privato e autocarri leggeri di peso inferiore o uguale a 35 quintali), di proprietà o detenuti in leasing dall'Assicurato, indicati nel modulo stesso e guidati dagli addetti, provocati da:
- incendio
- fulmine
- esplosione, implosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi
- furto (inteso sia come sottrazione dell'intero veicolo sia di singoli colli) con effrazione o scasso dei mezzi di chiusura di veicoli completamente chiusi e non telonati. Durante le soste e le fermate, i veicoli devono avere i cristalli rialzati, le portiere e gli sportelli chiusi a chiave e l'impianto di allarme attivato
- irreperibilità, dopo un incidente stradale, anche se dovuta a furto
- ribaltamento del veicolo, caduta in acqua e precipizi, con uscita dalla sede stradale che non consenta il rientro con mezzi propri
- rapina anche di singoli colli
- urto, durante la circolazione stradale, con veicolo di terzi identificato, se l'urto lascia tracce che possono essere verificate sul veicolo e se le merci sono imballate e stivate in modo corretto.

La copertura comprende inoltre, se conseguenti a eventi indennizzabili, i danni agli utensili e agli attrezzi utilizzati per svolgere l'attività assicurata presso terzi.

COPERTURA TUTELA LEGALE

La Compagnia fornisce la copertura Tutela legale affidando ad ARAG SE - Rappresentanza generale e direzione per l'Italia, la gestione dei sinistri.

10.14 Assicurati

Per questa copertura per Assicurati si intendono i seguenti soggetti:
- Contraente
- componenti del nucleo familiare del Contraente, se quest'ultimo è una ditta individuale
- componenti del nucleo familiare del socio indicato nel modulo di polizza, se il contraente è una società di persone o di capitali

nucleo familiare: fanno parte i familiari conviventi riportati nello stato di famiglia

Inoltre, per le garanzie previste ai punti 1, 2, 3, 9 e 13 dell'articolo 10.15 Copertura Tutela legale sono considerati Assicurati anche i dipendenti del Contraente regolarmente assunti a norma di legge per l'attività lavorativa svolta per il Contraente.
Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

10.15 Copertura Tutela legale

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Compagnia, entro il massimale di 10.000 euro, 20.000 euro o 30.000 euro, in base alla scelta dell'Assicurato indicata nel modulo di polizza e nei limiti stabiliti dalle presenti condizioni, copre le seguenti spese:
- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato

spese di soccombenza: si intendono le spese legali che, in caso di condanna, l'Assicurato è tenuto a pagare

- compensi dell'avvocato domiciliatario
- spese di esecuzione forzata
- spese per la negoziazione assistita e per la mediazione
- spese dell'organismo di mediazione
- compensi dei periti
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
- spese di registrazione degli atti giudiziari

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Tali spese sono coperte in relazione alle seguenti garanzie:

1. **Danni subiti**
   Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

da sapere: il delitto colposo si differenzia da quello doloso in quanto non è causato intenzionalmente, ma è dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia oppure a inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

2. **Delitti colposi o contravvenzioni**
   Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

3. **Delitti dolosi**
   Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.
   La garanzia opera se, alternativamente:
   - l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
   - il reato è derubricato da doloso a colposo
   - il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

   La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
   ARAG rimborserà agli Assicurati le spese sostenute nel momento in cui vi sarà il passaggio in giudicato della sentenza.
   Se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo l'Assicurato dovrà restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG per la difesa dell'Assicurato in ogni grado di giudizio.
   L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere ad ARAG copia della sentenza non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione; se non provvede a questo adempimento, la Compagnia richiede all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

4. **Rapporti di lavoro**
   Sono coperte le spese sostenute per le vertenze di lavoro individuali con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente.

5. **Lavoro dipendente**
   Sono coperte le spese sostenute per le vertenze relative al rapporto di lavoro dipendente degli Assicurati, anche nel caso di giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).

6. **Istituti o enti pubblici di assicurazioni**
   Sono coperte le spese sostenute per le vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale.

7. **Fornitori**
   Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i fornitori per inadempienze proprie o di controparte.

usucapione: diritto di chi per almeno 20 anni ha utilizzato un bene altrui come se fosse il proprio, e l'ha fatto alla luce del sole senza subire azioni giudiziarie da parte del legittimo titolare (il quale deve essere, quindi, disinteressato) può dire di essere il nuovo proprietario. Affinché ciò avvenga è necessario un ufficiale riconoscimento, che viene eseguito da una sentenza del Giudice

8. **Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali**
   Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali.
   In materia di usucapione, l'insorgenza della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

9. Dissequestro del veicolo
Sono coperte le spese sostenute per il dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito a incidente stradale.

10. Ritiro, sospensione o revoca della patente
Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida e delle altre sanzioni amministrative applicate in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.
ARAG provvede, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.
L'Assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

11. Anticipo cauzione penale
Sono coperte le spese sostenute per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta in occasione di un procedimento penale per responsabilità penale connesso a incidente stradale verificatosi all'estero.
L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro 1 mese dalla data di erogazione.
La garanzia opera con un limite di massimale equivalente in valuta locale a 11.000 euro per sinistro.

12. Assistenza interprete
Sono coperte le spese sostenute per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero.

13. Ambito sicurezza
Sono coperte le spese sostenute:
a) in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
b) per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie

Tali garanzie operano in materia di:
- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- sicurezza alimentare
- tutela dell'ambiente, compresi i fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento ambientale
- protezione dei dati personali, compresi i reclami all'autorità competente; in questa materia sono coperte anche le spese sostenute:
  - in procedimenti penali per delitti dolosi, la garanzia opera quando l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato e non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
    ARAG rimborserà agli Assicurati le spese sostenute nel momento in cui vi sarà il passaggio in giudicato della sentenza.
    Se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo l'Assicurato dovrà restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG per la difesa dell'Assicurato in ogni grado di giudizio.
    L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere ad ARAG copia della sentenza non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione; se non provvede a questo adempimento, la Compagnia richiede all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
  - per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato, a secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza
- responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.

Le garanzie coprono anche le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico del Contraente.
Le garanzie operano anche per i sinistri insorti entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

da sapere su secondo rischio: in caso di sinistro opera innanzitutto il massimale previsto dalla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e, nel caso questo risulti insufficiente a coprire il risarcimento, opera il massimale previsto per la Tutela legale

Ai fini della presente garanzia la data in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza è quella del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nella garanzia impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presente nell'ambito sicurezza.

10.16 Ambito di operatività della Polizza

La polizza opera per i sinistri relativi all'attività agricola assicurata, compreso l'agriturismo; sono compresi i sinistri relativi all'immobile adibito a sede legale e agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività assicurata e i sinistri relativi alla circolazione di macchine agricole di proprietà del Contraente.
Inoltre, la polizza opera per:
- il lavoro dipendente degli Assicurati
- la conduzione o la proprietà di un immobile o parte di esso, adibito ad abitazione principale degli Assicurati
- la circolazione di veicoli a motore adibiti ad uso privato degli Assicurati
- gli Assicurati che, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

10.17 Altre disposizioni relative alla copertura Tutela legale

Libera scelta del legale per la fase giudiziale
Per la fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:
- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia e/o ARAG.

Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga
L'Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG:
- quando ha diritto di recuperarle dalla controparte
- nell'anticipo cauzione penale, entro 1 mese dalla data di erogazione.

Coesistenza di copertura di responsabilità civile
Se esiste ed è operativa un'altra copertura assicurativa che garantisce la responsabilità civile dell'Assicurato, le garanzie del presente contratto operano in secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

COPERTURA ASSISTENZA

La Compagnia, in collaborazione con la Struttura Organizzativa di IMA Servizi S.c.a.r.l. grazie a una specifica convenzione sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A. (di seguito la Struttura Organizzativa) nei limiti indicati nel contratto, fornisce all'Assicurato le prestazioni elencate di seguito.

10.18 Assistenza ai locali dell'azienda agricola

1) Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Se l'Assicurato ha bisogno di un idraulico per un intervento d'emergenza nei locali dell'azienda agricola, la Struttura Organizzativa manda un artigiano.

La prestazione viene data per:
a) allagamento, infiltrazioni o mancanza d'acqua provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera fino a un massimo di 200 euro per sinistro.

Struttura Organizzativa: si intende IMA Italia Assistant S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato l'Assistenza

acque nere: contengono i rifiuti riconducibili ad attività umane domestiche o industriali e vengono definite nocive per la salute e moleste per il pubblico

2) Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Se l'Assicurato ha bisogno di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'azienda agricola, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa invia un artigiano e tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera fino a un massimo di 200 euro per sinistro.

3) Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Se l'Assicurato ha bisogno di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali dell'azienda agricola, la Struttura Organizzativa invia un artigiano e tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera fino a un massimo di 200 euro per sinistro.

L'intervento è previsto nei seguenti casi:
- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi dei locali assicurati
- guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso ai locali dell'azienda agricola
- quando è compromessa la funzionalità della porta di accesso nell'azienda agricola da non garantirne la sicurezza a causa di furto o di tentato furto.

4) Invio di un artigiano per interventi ordinari
Se l'Assicurato ha bisogno di un artigiano per un intervento di ordinaria riparazione, sostituzione e/o di manutenzione all'impianto idraulico, elettrico e/o agli infissi dell'azienda agricola, la Struttura Organizzativa lo mette in comunicazione con un artigiano convenzionato per un preventivo.
L'impegno è instaurato direttamente tra l'Assicurato e l'artigiano.

5) Invio di un sorvegliante
Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o tentato furto nell'azienda agricola, la sicurezza dell'azienda agricola è compromessa, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, contatta una società di vigilanza che invia una persona per garantire la sicurezza dell'azienda agricola assicurata.
La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di 1.000 euro per massimo 12 ore. Se l'Assicurato lo richiede, può estendere questo periodo con costi a suo carico.

6) Interventi di emergenza per danni da acqua
Se a seguito di danni causati da spargimento d'acqua nell'azienda agricola, è necessario un intervento di emergenza per risanare o salvare i locali assicurati e il loro contenuto, la Struttura Organizzativa manda personale specializzato in tecniche di asciugatura.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'azienda agricola, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari nell'azienda agricola, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di 1.500 euro per sinistro e anno assicurativo.

da sapere su spargimento d'acqua: rientra in questa tipologia di danno il rubinetto d'acqua lasciato accidentalmente aperto che provoca uno spargimento di acqua con conseguenti danni ai locali

7) Fornitura temporanea di energia elettrica
Se l'Assicurato ha bisogno di una fornitura temporanea di energia elettrica per la mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'azienda agricola, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa manda personale specializzato per installare un generatore di corrente fino a 3 kw con le prese necessarie per collegarlo agli apparecchi elettrici di primaria importanza e con eventuali fari di illuminazione.
La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino a un massimo di 1.000 euro per sinistro e anno assicurativo.

8) Informazioni meteorologiche
Se l'Assicurato desidera ricevere informazioni relativamente al clima e alle temperature, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato le informazioni richieste al telefono.

9) Informazioni fiscali sugli immobil
Se l'Assicurato desidera ricevere informazioni fiscali in merito a:
- imposte dirette:
  - il quadro relativo ai beni immobili Modello Unico per la dichiarazione Irpef; ICI: aliquota e modalità di pagamento

• imposte indirette: IVA, INVIM e Imposte di Registro nell'ambito della compravendita,
la Struttura Organizzativa fornisce le informazioni richieste.
Nel caso in cui lo Stato istituisce nuove imposte, la Struttura Organizzativa eroga la prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa sulla Gazzetta Ufficiale.

10) Informazioni burocratiche

Se l'Assicurato desidera avere informazioni burocratiche relativamente ai seguenti certificati:
- cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.
- documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione
- passaporto, patente di guida, carta di circolazione, revisione auto
- rilascio e variazioni dei suddetti documenti,

la Struttura Organizzativa fornisce le informazioni richieste.

11) Informazioni turistiche

Se l'Assicurato desidera avere informazioni turistiche relativamente a:
- viaggi: orari aerei, treni e traghetti, agenzie viaggi, alberghi, campeggi, ristoranti, stazioni sciistiche e termali, itinerari turistici, musei, fiere
- documenti per viaggi all'estero, vaccinazioni, documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto, formalità valutarie, situazione sociopolitica del paese, indirizzo delle Ambasciate/Consolati italiani all'estero
- indirizzi e numeri telefonici dei Consolati e Ambasciate italiane all'estero
- strutture ricettive del paese
- attrazioni locali del paese
- corsi e scuole di lingue
- documenti per soggiornare all'estero (iscrizione AIRE, cambio domiciliazione postale, documenti per espatrio) - per smarrimento e rinnovo documenti personali
- per conversione patente di guida,

la Struttura Organizzativa fornisce le informazioni richieste.

12) Invio pezzi di ricambio

Se i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dei macchinari non sono reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvede al reperimento dei pezzi di ricambio e al loro invio con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio, se reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Per poter usufruire della prestazione l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa tutti i dati utili ad identificare il pezzo di ricambio necessario (ad esempio: casa costruttrice, tipo, modello, anno di costruzione, ecc.).
La Struttura Organizzativa provvede a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.
Le spese di spedizione sono garantite fino a un massimo di 300 euro per sinistro.

13) Consulenza veterinaria d'urgenza

Se l'Assicurato, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessita di informazioni e consulenze relative a:
- consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche
- consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche
- gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione)
- consigli di primo soccorso durante il parto
- consigli per malattie dei cuccioli,

può contattare la Struttura Organizzativa che provvede a metterlo in comunicazione con un veterinario convenzionato che fornirà telefonicamente la consulenza richiesta.

14) Informazioni sugli operatori di settore

Se l'Assicurato desidera avere informazioni relativamente all'ubicazione di:
- negozi di/per animali
- pensioni
- centri di educazione
- agenzie di servizi per animali

la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato le informazioni richieste al telefono.

da sapere: se il Contraente acquista specifiche garanzie aggiuntive, alcune delle esclusioni riportate in questo articolo non operano

articolo 11. Che cosa non è assicurato

In questo articolo vengono riportate le esclusioni previste per ciascuna copertura

11.1 Esclusioni comuni a tutte le coperture

La polizza non comprende i danni provocati da:

a) guerre, insurrezioni, occupazione militare, invasione
b) terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni
c) dolo dell'Assicurato o delle persone conviventi dei quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

11.2 Esclusioni relative alla copertura Incendio e altri eventi materiali

indiretti: sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento, ma da esso derivanti

scoppio: improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio

L'Assicurazione non comprende i danni:
a) di smarrimento, di furto o rapina dei beni mobili assicurati
b) di fenomeno elettrico dovuto a qualunque causa, anche se provocato da fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione
c) indiretti
d) alla macchina e all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale
e) provocati con dolo dell'Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
f) subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi in garanzia
g) materiali e diretti ai beni assicurati causati dall'urto di veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente
h) conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi
i) riconducibili a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
j) provocati da eruzioni vulcaniche, allagamenti, mareggiate, frane.

stillicidio: è la caduta o lo sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità

Inoltre, per la garanzia Scorte e prodotti l'Assicurazione non comprende:
k) i danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori
l) i danni causati ad altri beni dalla dispersione del liquido
m) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

11.2.1 Altre esclusioni

Fuoriuscita di liquidi

La garanzia non comprende i danni:
- da impianti non stabilmente installati nel fabbricato o non al servizio dello stesso
- da corrosione e usura, umidità e stillicidio
- da gelo degli impianti installati all'esterno del fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro
- alle scorte e ai prodotti collocati a meno di 10 cm di altezza dal suolo, tranne le scorte e i prodotti che per natura, volume e peso devono essere necessariamente collocati a terra; l'esclusione non è valida per i danni derivanti da impianti automatici di estinzione
- al bestiame
- al foraggio
- da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione, riparazione, modifica, collaudi, prove sia dell'impianto che dei locali.

Fenomeni atmosferici

La garanzia non comprende i danni causati da:
- ruscelli, accumuli esterni di acqua

- cedimento, smottamento o frana del terreno, valanghe, slavine, gelo
- rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie causati soltanto da grandine

e subiti da:

- tettoie in genere a eccezione di quanto previsto per i danni causati da grandine (esclusi i danni al contenuto, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature, alle scorte e prodotti e al foraggio)
- fabbricati incompleti nelle coperture e nei serramenti e dai beni in essi collocati
- porzioni di fabbricato, con caratteristiche costruttive diverse da quelle previste per il corpo principale o aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti e dal loro contenuto, dai macchinari, dalle attrezzature, dalle scorte e prodotti e dal foraggio
- beni collocati all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o posti all'aperto, a eccezione per il bestiame entro il limite stabilito
- alberi, coltivazioni arboree, floreali e agricole in genere
- capannoni pressostatici e simili
- baracche e strutture in legno e quanto collocato in esse
- serre o tunnel
- api e apiari
- fabbricati destinati ad alpeggio.

pressostatico: che concerne un dispositivo in grado di mantenere costante la pressione di un fluido all'interno di un condotto o di un ambiente

Atti vandalici e dolosi

La garanzia non comprende i danni:

- dovuti a sottrazione o ammanco di qualsiasi genere
- da interruzione di processi di lavorazione, da anomalie nella produzione e distribuzione di energia, da omissione di controlli o manovre
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità
- subiti da vetri, cristalli e insegne
- da avvelenamento di foraggio, scorte e prodotti
- subiti da alberi, coltivazioni arboree, floreali e agricole in genere.

confisca: si intende l'espropriazione, a favore dello stato, dei beni di un condannato o del corpo del reato

sequestro: si intende la privazione della disponibilità di un bene mobile o immobile decretata dall'autorità giudiziaria quale misura cautelare a salvaguardia di un diritto o quale mezzo di coercizione processuale diretto ad assicurare una prova

requisizione: si intende il provvedimento amministrativo di emergenza, che impone ai singoli l'obbligatoria prestazione di cose mobili o immobili o di servizi

Dispersione di vino e/o olio

La garanzia non comprende:

a) i danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori
b) i danni di dispersione da contenitori con capacità inferiore a 100 litri
c) i danni causati ai beni assicurati dalla dispersione del liquido
d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione

Dispersione di latte

La garanzia non comprende:

a) i danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori
b) i danni di dispersione da contenitori con capacità inferiore a 50 litri
c) i danni causati ai beni assicurati dalla dispersione del liquido
d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione

Fenomeno elettrico

L'Assicurazione non comprende i danni:

- subiti da cose detenute dall'Assicurato a scopo di vendita e manutenzione
- subiti da telefoni cellulari e navigatori satellitari
- che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione
- in conseguenza di montaggi e smontaggi, controlli di funzionalità o manutenzione preventiva
- al bestiame
- a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti dei beni assicurati
- dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne
- alle apparecchiature elettroniche.

COPERTURA FURTO E RAPINA

11.3 Esclusioni relative alla copertura Furto e Rapina

La copertura non comprende i danni:
a) da incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, eruzioni vulcaniche e altre catastrofi naturali
b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
   - dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi o a lui legate da vincoli di parentela o affinità
   - degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata
   - da persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
   - da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati
c) da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina
d) a beni mobili collocati all'aperto o in fabbricati aperti da uno o più lati e/o incompleti nelle coperture e nei serramenti, tranne quanto chiaramente previsto all'articolo 10.4 d) e 10.5.1
e) indiretti.

affinità: è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro. Tale vincolo sussiste anche per le persone unite civilmente

11.3.1 Esclusioni relative alla garanzia aggiuntiva

Trasporto Valori

L'Assicurazione non comprende i danni:
a) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
   - del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con loro conviventi o a loro legate da vincoli di parentela o affinità
   - degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata
   - da persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge
   - da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati
b) indiretti.

Bestiame all'aperto

cunicoli: a esempio conigli

La copertura non opera in caso di furto di api (compreso l'apiario), avicoli e cunicoli.

COPERTURA VETRI E INSEGNE

11.4 Esclusioni relative alla copertura Vetri e Insegne

La copertura non comprende:
a) i danni subiti da vetri e insegne conservati dall'Assicurato per la manutenzione
b) i danni causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, gelo, eruzioni vulcaniche, allagamenti, mareggiate, frane
c) le rotture dovute a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni
d) le rimozioni, i traslochi, i lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali
e) le rigature, le segnature, le screpolature, le scheggiature
f) le rotture di vetri e lucernari con valore artistico e dei bordi delle lastre scorrevoli
g) le rotture dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica delle insegne luminose a causa di surriscaldamento o corto circuito
h) i danni al bestiame.

11.5 Esclusioni relative alla copertura Elettronica

La copertura non comprende i danni:
a) di deperimento, di logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso, oppure di funzionamento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, di corrosione
b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore
c) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione
d) verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti al di fuori dell'azienda agricola; oppure durante smontaggi o montaggi, fatta eccezione per operazioni connesse a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo di installazione
e) di natura estetica come per esempio graffi su superfici verniciate, lucidate o smaltate, che non siano connessi con danni indennizzabili
f) ai tubi o valvole elettronici, a lampade o altre fonti di luce, fatta eccezione per quanto conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle apparecchiature

elettroniche assicurate
g) ai conduttori elettrici esterni alle apparecchiature elettroniche assicurate
h) dovuti a smarrimenti o ammanchi
i) verificatisi in occasione di adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivoluzioni, ribellioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, serrate, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, provvedimenti di qualsiasi governo o autorità anche locale di diritto o di fatto
j) determinati da eruzioni vulcaniche
k) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive
l) garantiti dalla copertura Incendio e altri eventi materiali e dalla copertura Furto e Rapina
m) alle apparecchiature elettroniche portatili e/o a impiego mobile anche se installate sui veicoli, trattrici agricole, mietitrebbiatrici o macchine simili e in genere a tutto quanto utilizzabile al di fuori dei locali della azienda agricola o per uso domestico e/o personale
n) ai nastri magnetici, dischi, grammofoni, bracci e testine dei giradischi e dei registratori
o) dovuti a guasti, vizi e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato, nonché dovuti a guasti e/o difetti di funzionamento non dovuti a constatabili cause esterne all'apparecchiatura elettronica assicurata
p) indiretti.

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

11.6 Esclusioni relative alla copertura Responsabilità Civile

11.6.1 Esclusioni relative alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi

La copertura non comprende i danni:
a) provocati da persone che non rientrano nella definizione di addetti e che collaborano con l'Assicurato nella sua attività agricola
b) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti e pertinenze che costituiscono l'azienda agricola se l'Assicurato è conduttore non proprietario e dalla committenza dei lavori di straordinaria manutenzione
c) alle opere o cose in costruzione e manutenzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, e alle cose che si trovano nell'ambiente in cui si eseguono i lavori
d) a fabbricati, a cose o beni in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati
e) derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Assicurato che si trovino presso terzi o da lui detenute
f) provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge e da ogni attività o detenzione di merci/prodotti non in conformità con norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'attività agricola
g) da furto
h) da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali
i) alle cose di terzi, che l'Assicurato ha in consegna, in custodia o che detiene a qualsiasi titolo
j) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dagli addetti; ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito di queste operazioni, e alle cose riposte in essi
k) derivanti dalla pratica dell'alpeggio e causati durante il relativo tragitto
l) da inquinamento di aria, acqua e suolo; da interruzione, alterazione, impoverimento o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari e in genere tutto ciò che è sfruttabile nel sottosuolo
m) da spargimento di liquidi
n) da vizio di produzione o difetto originario dei prodotti venduti o dopo la loro consegna a terzi
o) da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi
p) da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree equiparate, causati da veicoli a motore soggetti all'obbligo assicurativo, da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili
q) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età
r) alle persone trasportate su veicoli a motore

riferimenti normativi: secondo il Decreto Legislativo 209/2005

s) da detenzione e uso di armi da fuoco; da detenzione di esplosivi non detenuti in conformità alle norme vigenti in materia
t) provocati alla pavimentazione stradale da macchine agricole su cingoli o ruote non gommate; causati a condutture interrate e impianti interrati
u) conseguenti a inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali
v) alle cose portate o consegnate da fornitori, clienti o frequentatori nei luoghi dove si svolge l'attività agricola, comprese le cose indossate
w) derivanti dallo svolgimento dell'attività agrituristica e dalla gestione di un maneggio
x) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e prodotti contenenti amianto
y) direttamente o indirettamente derivanti da fissione e radiazione nucleare, anche se altre cause hanno contribuito al verificarsi dell'evento
z) conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti ai settori radio/TV e telefonia o provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

La copertura non comprende inoltre:
- gli allevamenti di api con un numero di apiari superiore a 50
- i danni alle cose oggetto di attività complementari/accessorie come il prelievo, la consegna, il rifornimento di scorte e prodotti
- le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che la Compagnia non ha designato, né di multe o ammende.

11.6.2 Esclusioni relative alle garanzie aggiuntive

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

silicosi: malattia professionale dovuta a inalazione di polvere di silicio; provoca fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria

La copertura non comprende:
- le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto
- i danni che siano direttamente o indirettamente conseguenza di fissione o radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito all'evento
- i danni conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività nei settori radio/TV e telefonia
- i danni provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Stazioni di monta

La copertura non comprende il danno da contagio.

Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno

sottomurazione: costruzione di una muratura al disotto di un'altra esistente, usata in genere per sottofondazioni o per rivestimento di pozzi

La copertura non comprende i danni derivanti da lavori di:
- sottomurazione o altre tecniche sostitutive
- prosciugamento o impoverimento delle falde acquifere.

Danni a cose sollevate, caricate, scaricate

- La copertura non comprende i danni a veicoli e imbarcazioni di qualsiasi tipo durante le operazioni di sollevamento, carico e scarico.

Danni a cose portate dai clienti/fornitori e frequentatori

La copertura non comprende i danni:
- alle cose e al bestiame oggetto dell'attività assicurata
- ai valori e preziosi
- a veicoli a motore e cose in essi contenute.

Agriturismo

La copertura non comprende i danni causati da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento e quelli causati da lavaggio, smacchiatura e simili.

11.6.3 Terzietà

Per la Copertura Responsabilità Civile verso Terzi non sono considerati terzi:
a) l'Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine
b) se l'Assicurato non è una persona fisica:
   - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti alla lettera a)

riferimenti normativi: secondo l'art. 2359 del Codice Civile

- le Società che si possono definire controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori

c) la Compagnia e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte alla lettera a) hanno la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore
d) gli addetti e tutti coloro che partecipano a vario titolo all'attività assicurata.

11.7 Esclusioni relative alla copertura Merci trasportate

La copertura non comprende i danni:
a) causati o agevolati con dolo e/o colpa grave:
- del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
- di persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- di incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che le contengono

b) da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
c) da eruzioni vulcaniche, allagamenti, mareggiate, frane
d) riconducibili in tutto o in parte a vizio proprio e qualità insite dei beni assicurati
e) agli autoveicoli trasportati.

Inoltre l'Assicurazione non comprende i danni materiali e diretti subiti dalle Merci durante il trasporto sui veicoli identificati nel modulo di polizza e guidati dagli addetti, provocati da fatto volontario e non giustificato del conducente.

COPERTURA TUTELA LEGALE

11.8 Esclusioni relative alla copertura Tutela legale

Fermo quanto disciplinato agli articoli 10.15, 10.16 e 10.17, le garanzie non operano per sinistri relativi a:
a) diritto di famiglia, successioni o donazioni
b) materia fiscale o amministrativa, purché non abbiano rilevanza penale
c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
d) fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale
e) diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società
f) proprietà o guida di imbarcazioni o aeromobili
g) fatti dolosi delle persone assicurate
h) fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente
i) fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere
j) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività
k) compravendita e permuta di immobili
l) interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti
m) casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo; casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; casi in cui il veicolo è usato in modo difforme rispetto all'immatricolazione o alla destinazione e all'uso indicati sulla carta di circolazione
n) casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o di omissione dell'obbligo di fermata e assistenza
o) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo i casi di gare di pura regolarità indette dall'ACI
p) vertenze con la Compagnia
q) adesione ad azioni di classe (class action).

adesione a class action: si intende l'adesione a cause legali collettive, che il Codice del Consumo concede ai gruppi di consumatori per ottenere giustizia nei confronti di imprese e produttori, in tempi rapidi e con procedura semplificata

Inoltre, la Compagnia non copre le seguenti spese:
r) multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
s) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali
t) compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
u) duplicazione di onorari nel caso di domiciliazione
v) spese per l'indennità di trasferta

w) imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia.

COPERTURA ASSISTENZA

11.9 Esclusioni relative alla copertura Assistenza

La copertura non comprende i danni causati da:
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e vandalismo
- eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- colpa grave
- abuso di alcolici o psicofarmaci e uso di stupefacenti e di allucinogeni
- tentato suicidio o suicidio
- infortuni derivanti dallo svolgimento di queste attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti
- malattie nervose e mentali, malattie che dipendono dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio
- infortuni avvenuti prima della data di decorrenza indicata nel modulo di polizza
- malattie e infortuni conseguenza di abuso di alcolici o psicofarmaci e dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Inoltre, le prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa non si assume la responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o dovute a ogni altra circostanza casuale e imprevedibile.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia cessa se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa quando si è verificato il sinistro.

Per quanto riguarda i sinistri oggetto di questa polizza, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato, dopo il sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.

Se l'Assicurato non utilizza una o più prestazioni di Assistenza, la Compagnia non deve fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

Le spese sostenute e non autorizzate in precedenza dalla Struttura Organizzativa non sono rimborsate.

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

La prestazione non è prevista in caso di:
- allagamento, infiltrazioni o mancanza d'acqua provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico per:
  - sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili e sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato
  - interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'edificio
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da un'otturazione alle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, per:
  - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari
  - trabocco dovuto a rigurgito di fogna
  - tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno quindi essere pagati dall'Assicurato.

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

La prestazione non è prevista per:
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda agricola a monte del contatore
- tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.

Invio di un fabbro per interventi di emergenza
La prestazione non è dovuta per tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.

Interventi di emergenza per danni da acqua
La prestazione non è dovuta:
- in caso di allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi nell'azienda agricola, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, per sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato
- in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari nell'azienda agricola, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari
- in entrambi i casi di cui ai punti precedenti, se il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero ritiene che l'intervento da effettuare non può ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati.

tracimazione: si intende straripamento

Informazioni fiscali sugli immobil
Sono esclusi dalla prestazione tutti i calcoli riguardanti ogni caso specifico.

Invio pezzi di ricambio
Sono esclusi dalla prestazione i pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.

articolo 12. Quali sono i limiti di copertura

COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

12.1 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Incendio e altri eventi materiali

12.1.1 Copertura di base: Incendio e altri eventi materiali

La copertura opera entro questi limiti:

Contenuto
- cose speciali: 50% della somma assicurata per Contenuto per singolo oggetto
- valori: fino al 5% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 3.000 euro
- preziosi: 50% della somma assicurata per il Contenuto con il limite di 25.000 euro.

cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, cose che abbiano valore artistico

Bestiame
- fino a 2.500 euro per singolo capo
- fino a 200 euro per singolo apiario.

Serre
Complessivamente fino a 2.500 euro.

Foraggio
Per i danni materiali e diretti causati da eccessiva fermentazione e conseguente autocombustione del foraggio fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Foraggio; in caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con un minimo di 250 euro.

Cos'è lo scoperto
Lo scoperto è una percentuale del danno che non è indennizzata dalla Compagnia in caso di sinistro. Si calcola sull'ammontare economico del danno da corrispondere e rimane a carico dell'Assicurato. Si differenzia della franchigia che è costituita da una quota monetaria predefinita e invariabile.

Scorte e prodotti
- L'indennizzo massimo per danni subiti dalle Scorte e prodotti:
  - di categoria diversa rispetto a quella dell'azienda agricola assicurata
  - presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione
  - presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore,

  è complessivamente garantito fino al 20% della somma assicurata con il massimo di 50.000 euro per periodo assicurativo.
- L'indennizzo massimo per danni di dispersione di liquidi causati unicamente da rottura accidentale dei contenitori, è garantito fino a 2.500 euro per sinistro e per periodo assicurativo; la Compagnia applica uno scoperto del 10% con un minimo di 250 euro.

Spese
- Il rimborso delle spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica è garantito fino al 20% dell'indennizzo con il massimo di 100.000 euro per periodo assicurativo.
- Il rimborso delle spese per il trasloco e il ricollocamento dei beni collocati nei fabbricati, per il tempo necessario alla riparazione dei danni è garantito fino al 10% dell'indennizzo con il massimo di 25.000 euro per periodo assicurativo.
- Il rimborso delle spese:
  - per il rifacimento di documenti personali
  - per il rifacimento degli enti particolari
  - per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso,

  è garantito complessivamente fino a 5.000 euro per periodo assicurativo.
- Il rimborso delle spese per le perizie secondo le modalità previste all'articolo 14.2 Procedura per la valutazione del danno è garantito fino al 5% dell'indennizzo con il massimo di 2.500 euro per periodo assicurativo.

12.1.2 Garanzie aggiuntive

Fuoriuscita di liquidi
L'indennizzo massimo per danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:
- fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento
- fuoriuscita di acqua condotta per occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento
- fuoriuscita di liquidi per trabocco e rigurgito dell'impianto fognario

è complessivamente previsto fino al 25% delle somme assicurate rispettivamente per la garanzia Fabbricato e Contenuto e Macchinari, impianti e attrezzature e Scorte e prodotti, con il massimo di 80.000 euro per periodo assicurativo.
In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

Inoltre, l'Indennizzo massimo per danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature e/o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato, è 2.500 euro per sinistro e 10.000 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

Spese di ricerca e ripristino
La garanzia è prestata fino a 2.500 euro per sinistro e 10.000 euro per periodo assicurativo; in caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

Fenomeni atmosferici
Se posti all'esterno dei locali assicurati, i danni subiti da tende e relativi sostegni sono indennizzabili fino a 3.000 euro per periodo assicurativo.

Se posti all'esterno dei locali assicurati, i danni causati dalla grandine a:
- fissi e infissi
- vetrate, lucernari, verande

- pannelli solari e fotovoltaici
- lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica
- tettoie

sono indennizzabili fino al 10% della somma assicurata per la garanzia Fabbricato, con il massimo di 30.000 euro per periodo assicurativo.
I danni:

- al bestiame sono indennizzabili fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Bestiame, con il massimo di 15.000 euro per periodo assicurativo
- causati da sovraccarico neve sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale del fabbricato, se conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento della struttura del tetto, fino al 50% delle somme assicurate rispettivamente per le garanzie Fabbricato, Contenuto, Macchinari, impianti e attrezzature, Scorte e prodotti, Bestiame, Foraggio con il massimo di 500.000 euro per periodo assicurativo.

In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con un minimo di 250 euro.

Se nel modulo di polizza è esplicitamente richiamato il Fabbricato tipo B, la garanzia viene estesa ai fabbricati aperti da uno o più lati fino al 20% della somma assicurata per il Fabbricato tipo B con il massimo di 50.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo.
In questo caso, rimane invariato lo scoperto del 10%, mentre la somma minima non indennizzabile viene elevata a 1.000 euro.

Atti vandalici e dolosi
La garanzia è prestata fino:

- all'80% delle somme assicurate rispettivamente per le garanzie Fabbricato, Contenuto, Macchinari, impianti e attrezzature, Scorte e prodotti, Foraggio
- fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Bestiame, con il massimo di 15.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con un minimo di 250 euro.

Dispersione di vino e/o olio
La garanzia è prestata fino al 60% della somma assicurata per la garanzia Scorte e prodotti, con il massimo di 150.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo.
Se l'azienda agricola produce sia vino che olio l'importo massimo indennizzabile è elevato a 200.000 euro.
In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 20% con il minimo di 500 euro.

Dispersione di latte
La garanzia è prestata fino al 60% della somma assicurata per la garanzia Scorte e prodotti, con il massimo di 100.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo.
In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.

Merci in refrigerazione
Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della merce avariata, fino al 10% della somma assicurata; in caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 20% con il minimo di 250 euro.

Fenomeno elettrico
In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con un minimo di 250 euro.

COPERTURA FURTO E RAPINA

12.2 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Furto e Rapina

12.2.1 Copertura di base: Furto e Rapina

In caso di indennizzo su cui dovrebbero essere applicati più scoperti, si applica uno scoperto unificato non superiore al 30% con il massimo di 2.500 euro.

- Se l'introduzione nei locali del fabbricato assicurato è avvenuta con scasso o effrazione di chiusure e protezioni diverse da quelle descritte o con la sola rottura di vetro non antisfondamento, la Compagnia applica:
  - uno scoperto del 20% per introduzione nel fabbricato tipo A

- uno scoperto del 30% per introduzione nel fabbricato tipo B

• La rapina e il furto di macchine agricole avvenuti all'aperto, entro i confini dell'azienda agricola, è garantito fino al 30% della somma assicurata per la garanzia Furto Macchinari, impianti e attrezzature con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.

Un esempio

Furto Macchinari, impianti e attrezzature	100.000 euro
Danno subito a seguito di furto di macchine agricole	50.000 euro
Indennizzo (fino al 30% della somma assicurata per la garanzia Furto Macchinari, impianti e attrezzature con scoperto 10%, minimo € 500):	27.000 euro (30.000 euro – 3.000 euro)

Per l'azienda agricola stabilmente abitata dal conduttore o da altra persona la copertura è valida entro questi limiti:

Furto Contenuto:
• cose speciali: 50% della somma assicurata per Furto Contenuto
• valori:
- denaro riposto fuori dai mezzi di custodia: fino al 10% della somma assicurata per Furto Contenuto con il massimo di 1.500 euro per periodo assicurativo
- denaro riposto nei mezzi di custodia: fino al 20% della somma assicurata per il Furto Contenuto con il massimo di 3.000 euro per periodo assicurativo. La garanzia Furto opera se i valori sono sottratti con effrazione o asportazione del mezzo di custodia o con uso di chiavi false

• preziosi: 40% della somma assicurata per Furto Contenuto.

Fermi i limiti sopra indicati, per i beni portati dai clienti ospiti dell'agriturismo, fatta eccezione per l'abbigliamento e ferme le modalità previste dal contratto, la garanzia è operante a condizione che i beni siano riposti nei mezzi di custodia.

Furto Macchinari, impianti e attrezzature:
• fino a 25.000 euro per singola macchina agricola e/o attrezzatura.

Furto Bestiame:
• fino a 2.500 euro per singolo capo
• fino a 200 euro per singolo apiario.

Per l'azienda agricola non stabilmente abitata dal conduttore o da altra persona, i limiti previsti per le garanzie **Furto Contenuto, Furto Bestiame e Furto Macchinari, impianti e attrezzature,** sono ridotti del 50%.

Furto Scorte e prodotti
• L'indennizzo massimo per danni subiti dalle Scorte e prodotti:
- di categoria diversa rispetto a quella dell'azienda agricola assicurata
- presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione
- presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore,

è complessivamente garantito fino al 20% della somma assicurata con il limite di 10.000 euro per periodo assicurativo.

Furto di Fissi e Infissi
Il furto di fissi e infissi e i danni ai locali e ai fissi e infissi, causati dagli autori del furto o della rapina, anche se solo tentati, compresi gli atti vandalici, sono garantiti fino a 5.000 euro per sinistro.

Pluviali e grondaie
Il furto di pluviali e grondaie compresi i danni agli stessi causati durante il furto o nel tentativo di commetterlo sono garantiti fino a 5.000 euro per periodo assicurativo.

Spese
Solo in caso di danno indennizzato con la copertura Furto e Rapina, è previsto il rimborso delle spese:
• per il rifacimento degli enti particolari e per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso fino a 3.000 euro per periodo assicurativo
• sanitarie fino a 1.000 euro per sinistro

scippo: il furto commesso in luogo pubblico che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto una persona porta a mano o indosso

- per la sostituzione delle serrature in caso di furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dei locali dell'azienda agricola subiti dagli addetti o dai familiari dell'Assicurato se la sostituzione avviene entro 2 giorni lavorativi dalla sottrazione, fino a 500 euro per periodo assicurativo.

12.2.2 Garanzie aggiuntive

Bestiame all'aperto
La garanzia è prestata fino a 20.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo, con l'applicazione di una franchigia di 1.000 euro per sinistro.

Trasporto Valori
L'Assicurazione opera se le persone incaricate del trasporto sono di età compresa fra 18 e 75 anni. Inoltre, il rimborso delle spese sanitarie conseguenti a infortunio subito dalle persone incaricate del trasporto durante uno scippo o una rapina, è garantito fino a 1.000 euro per sinistro.
Per ogni sinistro la Compagnia applica uno Scoperto del 10%.

COPERTURA ELETTRONICA

12.3 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Elettronica

- Le spese documentabili per il noleggio di una apparecchiatura per sostituire temporaneamente quella danneggiata sono garantite fino a 1.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo.
- In caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.

Per quantificare il danno, la stima con il criterio del valore a nuovo non è effettuata:
- per i beni che hanno oltre 3 anni di età
- per le apparecchiature elettroniche o per i relativi pezzi di ricambio che non sono ancora in fabbricazione o comunque disponibili,

per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

Che cosa sono il valore a nuovo e il valore commerciale: facciamo chiarezza
Per valore a nuovo si intende il prezzo di listino del bene senza considerare gli sconti, le agevolazioni, le promozioni fatte dal venditore del bene stesso.
Per valore commerciale invece si intende il valore del bene considerato al momento storico in cui si trova, al momento del sinistro.

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

12.4 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Responsabilità Civile

12.4.1 Copertura di base: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

- Lo spargimento di liquidi conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, da trabocco e rigurgito di fogne, è garantito fino a 30.000 euro per sinistro per i danni a cose; la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.
- Per l'allevamento svolto a carattere industriale o intensivo la garanzia è prestata, fino al raggiungimento del 30% del massimale indicato nel modulo di polizza per ogni sinistro. Per gli allevamenti che prevedono per ogni ettaro di superficie dell'azienda agricola un numero di capi bovini, equini, suini, ovini, caprini e struzzi superiore a 30, la Compagnia applica una franchigia di 1.000 euro.
- L'impiego di fitofarmaci è garantito fino a 25.000 euro per sinistro; la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.
- Per i danni causati ai veicoli e ai mezzi agricoli di terzi circolanti o parcheggiati all'interno dell'azienda agricola, in caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.
- Per i danni fisici involontariamente causati ad altri prestatori di lavoro che abbiano come conseguenza un'invalidità permanente la Compagnia applica una franchigia del 5%;
- I danni da incendio, esplosione e scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti all'interno dell'azienda agricola, sono garantiti fino al raggiungimento del 30% dello stesso per singolo sinistro per i danni a cose.
- I danni causati a cose in conseguenza dell'inquinamento accidentale da

contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e apparecchiature sono garantiti fino a 75.000 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 2.500 euro.

- I danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi sono garantiti fino a 75.000 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.
- Se, in caso di sinistro, il numero di ettari effettivo risulta superiore e ciò comporta una diversa attribuzione di scaglione, il risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni scaglione superato.
- In caso di sinistro, se il numero degli addetti dichiarati, tenendo conto della tolleranza di 2 addetti, risulta inferiore rispetto al numero degli addetti effettivi, il risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni scaglione superato.

Scaglione ettari	1	2	3	4	5	6
Numero di ettari	Da 0 a 15	Da 16 a 25	Da 26 a 45	Da 46 a 60	Da 61 a 80	Da 81 a 100
Scaglione ettari	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Numero di ettari	Da 101 a 150	Da 151 a 200	Da 201 a 250	Da 251 a 300	Da 301 a 350	Da 351 a 400

Scaglione addetti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Numero di addetti	Da 1 a 5	Da 6 a 10	Da 11 a 15	Da 16 a 20	Da 21 a 25	Da 26 a 30	Da 31 a 35	Da 36 a 40	Da 41 a 45	Da 46 a 50

12.4.2 Garanzie aggiuntive

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, l'indennizzo è dovuto solo per invalidità permanente superiore al 5%.

Stazioni di monta
In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

Alpeggio
In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno
In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.

Attività presso terzi

- Per i danni da incendio, in caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro
- Per i danni a cose nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, in caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.

Danni a cose sollevate, caricate, scaricate
In caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 20% con il minimo di 500 euro.

Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata
L'Assicurato nell'esercizio dell'attività dichiarata nel modulo di polizza deve, al momento del sinistro, essere in regola con la legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro in vigore.
Per gli infortuni subiti dai collaboratori, l'indennizzo è dovuto solo per invalidità permanente superiore al 5%.
In caso di sinistro, se il numero dei collaboratori è superiore al numero degli addetti dichiarati nel modulo di polizza, il risarcimento sarà ridotto in proporzione.

Danni a cose portate dai Clienti/fornitori e frequentatori
In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.

Agriturismo
In caso di sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose e degli animali consegnati o non, la garanzia opera fino a 1.000 euro per Cliente e per sinistro.
Agli effetti dell'applicazione di questo limite, i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati un unico cliente.
Relativamente a valori e preziosi la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.
Relativamente alla gestione di maneggi per i danni subiti e causati a terzi da coloro che cavalcano gli animali e causati a terzi dai cavalli stessi, la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.

COPERTURA MERCI TRASPORTATE

12.5 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Merci trasportate

- La copertura è valida durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna e/o prelievo dei beni assicurati tra le ore 6 e le ore 21; inizia al momento in cui i beni assicurati lasciano il magazzino o il luogo di deposito della località di partenza indicata nel documento di trasporto e termina al momento della consegna al destinatario.
- L'indennizzo massimo per i danni agli utensili e agli attrezzi adoperati nello svolgimento dell'attività presso terzi è previsto fino al 30% della somma assicurata per sinistro.
- Per ogni sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 20% con il minimo di 100 euro.
- I danni alle merci trasportate su veicoli isotermici e frigoriferi causati da mancato freddo sono indennizzabili solo se conseguenti a un evento previsto dall'articolo 10.13 Copertura Merci trasportate e fino al 50% della somma assicurata per sinistro.

isotermico: si intende un ambiente, al cui interno è possibile mantenere una temperatura costante, allo scopo di conservare o trasportare materiali deperibili

COPERTURA TUTELA LEGALE

12.6 Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse: Tutela legale

Se il presente contratto viene sottoscritto in sostituzione di una precedente polizza che conteneva analoga garanzia il periodo di 3 mesi di carenza opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

Il Contraente deve, nella denuncia di sinistro, fornire la documentazione necessaria per comprovare l'esistenza di una precedente polizza che contenga la garanzia Tutela Legale.
La garanzia non opera se il contratto oggetto della controversia è già stato disdetto o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta nel momento della stipulazione.
Questo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità rispetto ad una polizza precedente della Compagnia.

Le spese dell'Organismo di mediazione sono coperte solo se la mediazione è obbligatoria.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate solo a favore del Contraente.
I compensi dell'avvocato domiciliatario sono coperti solo se il legale è indicato da ARAG.
Le spese di esecuzione forzata sono coperte fino a 2 casi per sinistro.
La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi opera solo se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia relativa alle vertenze contrattuali con i fornitori opera solo per le inadempienze proprie o di controparte di importo pari o superiore a 250 euro.
La garanzia relativa a locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali opera esclusivamente in favore del Contraente.

Nell'impugnazione della sanzione amministrativa ARAG provvede, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso, purché l'Assicurato faccia pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

L'impugnazione di sanzioni pecuniarie opera solo per le sanzioni di importo pari o superiore a 250 euro.
L'anticipo della cauzione penale viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro 1 mese dalla data di erogazione.
La garanzia opera con un limite di massimale equivalente in valuta locale a 11.000 euro per sinistro.

L'Assicurato è tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese, in base alle norme in vigore, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale, ogni altra spesa che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri costi stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato dalla Compagnia.

COPERTURA ASSISTENZA

12.7 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Assistenza ai locali dell'azienda agricola

Fermi i limiti previsti, le prestazioni di Assistenza al luogo di lavoro, cioè presso l'Azienda agricola, sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo di prestazione.

Le spese di seguito elencate sono a carico della Struttura Organizzativa entro i limiti specificati.

Invio di un artigiano per interventi di emergenza
Tutti i costi relativi all'intervento richiesto (uscita, manodopera, materiali etc.) sono a carico dell'Assicurato che li regolerà direttamente con l'artigiano con il quale è stato concordato il preventivo e che ha eseguito l'intervento.

Fornitura temporanea di energia elettrica
La prestazione è fornita con un massimo di 2 volte entro il periodo di durata dell'Assicurazione.

Informazioni meteorologiche
La prestazione è fornita dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì esclusi i festivi infrasettimanali.

Informazioni fiscali sugli immobil
La prestazione è fornita dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì esclusi i festivi infrasettimanali.

Informazioni burocratiche
La prestazione è fornita dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì esclusi i festivi infrasettimanali.

Informazioni turistiche
La prestazione è fornita dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì esclusi i festivi infrasettimanali.

Invio pezzi di ricambio
Il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'Assicurato entro 30 giorni dall'invio.

Informazioni sugli operatori di settore
La prestazione è fornita dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì esclusi i festivi infrasettimanali.

articolo 13. Dove valgono le coperture

Responsabilità Civile
La garanzia Responsabilità Civile verso terzi opera per i danni che avvengono in tutto il mondo tranne U.S.A., Canada e Messico, salvo quanto previsto per la garanzia Aggiuntiva Danni da generi alimentari di produzione propria.

Assistenza
La garanzia Assistenza ai locali dell'azienda agricola e Assistenza a domicilio sono fornite solo in Italia. L'assistenza medica all'Assicurato in viaggio di lavoro è fornita in Italia (a oltre 50 km dall'azienda agricola) e all'estero.

Merci trasportate
La garanzia Merci trasportate opera per i danni avvenuti nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Tutela legale
Le prestazioni operano per le controversie relative a sinistri che siano insorti e che devono essere trattati presso l'ufficio giudiziario competente che si trova in questi territori:
- Europa, Regno Unito e Stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale e per la richiesta di risarcimento danni a terzi
- Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per tutte le altre ipotesi (a eccezione dell'anticipo cauzione penale e dell'assistenza dell'interprete).

Per **Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne** e **Elettronica,** le prestazioni operano per i danni che si verificano in Italia.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

sezione III

articolo 14. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno

14.1 Denuncia e obblighi in caso di sinistro

Per tutte le garanzie (eccetto per Tutela Legale e Assistenza per le quali occorre fare riferimento alle relative coperture) il Contraente deve denunciare il sinistro alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
La denuncia può essere effettuata

contattando

il numero 800.124.124 (dall'estero +39 02.30.32.80.13) da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 20.00

per iscritto tramite:

email: all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com

fax: al numero 011.093.1062

posta: con raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri – Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino

oppure consegnando la denuncia al gestore in filiale.

Per la denuncia del sinistro effettuata per iscritto, è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com.

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia
I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

14.1.1 Responsabilità civile

L'Assicurato deve allegare alla denuncia le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Compagnia lo richiede, deve cercare una soluzione amichevole del danno e deve sempre astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Facciamo chiarezza: "l'Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità"
La copertura Responsabilità Civile tutela l'Assicurato per richieste di risarcimento da parte di terzi. Spetta poi alla Compagnia verificare l'eventuale responsabilità dell'Assicurato, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti.

14.1.2 Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Merci trasportate

Il Contraente o l'Assicurato deve:
a) sporgere denuncia (per i danni da Furto, Rapina, Incendio doloso e in tutti i casi previsti

dalla legge) all'Autorità giudiziaria o di Polizia, indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di questa denuncia deve essere inviata alla Compagnia

b) mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utile alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e sempre fino a un massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per affrontare questi obblighi e quanto disposto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

riferimenti normativi: art. 1915 del Codice Civile

L'inadempimento di questi obblighi può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/risarcimento.

14.1.3 Tutela legale

La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente al numero verde di Intesa Sanpaolo Assicura al n. 800.124.124 (dall'estero +39 02 30.32.80.13) e in via residuale ad ARAG SE.

La denuncia deve essere presentata nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza e comunque entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'Assicurato deve informare la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

14.2 Procedura per la valutazione del danno

In caso di eventi che interessano le coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e rapina, Vetri e insegne, Elettronica, Merci trasportate, l'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente o con una persona da lui designata

b) oppure, a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando c'è disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata come indicato, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ognuna delle parti (perizia definitiva).
La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascun perito può farsi assistere e affiancare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Contraente non nominano il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono affidate al Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito mentre quelle del terzo perito sono suddivise a metà.

articolo 15. Termini per il pagamento dei sinistri

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l'indennizzo/risarcimento che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Assicura restituirà gli eventuali originali ricevuti. Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

mora: in generale si intende il ritardo nell'adempiere a una prestazione obbligatoria. La Compagnia diventa morosa quando, entro il termine stabilito, non paga l'indennizzo dovuto

articolo 16. Mandato dei periti

In caso di eventi che interessano le coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Elettronica, Merci trasportate, i periti devono:
a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistessero circostanze che hanno aggravato il rischio
c) verificare se l'Assicurato/Contraente abbia rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore
e) procedere alla stima e alla liquidazione dei danni, secondo i criteri di liquidazione previsti dal contratto.

articolo 17. Esagerazione dolosa del danno

Nel caso di Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Elettronica, Merci trasportate, se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

articolo 18. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, l'Assicurato, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie con cui le ha stipulate, richiedendo a ciascuna l'indennizzo/risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

Per le coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Elettronica, Merci trasportate, se la somma degli indennizzi non supera l'ammontare del danno, ciascuna Compagnia pagherà soltanto la propria quota calcolata in modo autonomo secondo il proprio contratto.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
È comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.

obbligo solidale: stabilisce che due o più soggetti chiamati a rispondere per una medesima obbligazione siano obbligati ciascuno ad adempiere per l'intero, cioè: il soggetto creditore può giustamente pretendere il pagamento dall'uno o dall'altro degli obbligati per l'importo totale del suo credito

articolo 19. Riduzione e facoltà di reintegro delle somme assicurate

Per le garanzie delle coperture Furto e Rapina, Elettronica e Merci trasportate, a seguito del pagamento di un sinistro, le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo indicati nel contratto vengono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzato.
Il Contraente può integrare la somma assicurata che è stata ridotta a seguito del sinistro indennizzato, pagandone il premio di differenza. Le somme assicurate vengono quindi automaticamente reintegrate nei valori originari, per il periodo compreso tra la data del sinistro e la scadenza del periodo assicurativo.
Ciò è possibile una sola volta per periodo assicurativo.
Resta valido quanto previsto dall'articolo 9.3.

articolo 20. Gestione del sinistro

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. L'Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Con questa forma non è pertanto applicabile la regola proporzionale.

riferimenti normativi: art. 1907 del Codice Civile

Cosa si intende per assicurazione a primo rischio assoluto?
Si intende la forma di assicurazione in cui l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata pattuita nel modulo di polizza, senza tenere conto dell'effettivo valore dei beni assicurati.

Un esempio:

Valore totale di Macchinari, impianti e attrezzature presente nell'azienda agricola	40.000 euro
Somma assicurata per il Furto Macchinari, impianti e attrezzature	20.000 euro
Danno subito a seguito di furto	30.000 euro

L'Assicurato ha inserito in polizza la copertura per la sola metà del valore del Macchinari, impianti e attrezzature: se si applicasse la regola proporzionale verrebbe pagata la metà del danno e quindi 15.000 euro.

Con il Furto Macchinari, impianti e attrezzature prestato a Primo Rischio Assoluto, invece la polizza indennizza fino al raggiungimento della somma assicurata di 20.000 euro.

20.1 Gestione del sinistro Incendio e altri eventi materiali

20.1.1 Quantificazione del danno

La quantificazione del danno si effettua secondo questi criteri:

valore a nuovo: il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:
- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
- per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati

a) **Fabbricato** (stima con criterio di valore a nuovo)
Sono indennizzate le spese:
- per il ripristino delle parti danneggiate in caso di danno parziale
- per ricostruire il fabbricato distrutto in caso di danno totale.

L'indennizzo non può superare il triplo del valore che il fabbricato aveva al momento del sinistro, valutando il deprezzamento per epoca di costruzione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

valore dei residui: è il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo

b) **Contenuto** (stima con criterio di valore a nuovo)
L'ammontare del danno è dato:
- dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati
- dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.

L'indennizzo non può superare il doppio del valore che i beni del contenuto avevano al momento del sinistro. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

Si precisa che:
1. per le collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento
2. per i documenti personali, si quantificano le spese per il rifacimento
3. per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.
   Per i titoli di credito:
   - la Compagnia corrisponde l'indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze
   - se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge riguardante l'ammortamento.

   Per gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

La stima con il criterio del valore a nuovo non è effettuata:
- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

c) **Macchinari, impianti e attrezzature** (stima con criterio di valore a nuovo)
Sono indennizzate le spese:
- per il ripristino delle cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano prima del sinistro, in caso di danno parziale
- per la sostituzione delle cose distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico, in caso di danno totale.

L'indennizzo non può superare il doppio del valore che le cose danneggiate avevano al momento del Sinistro, valutando il deprezzamento per data di fabbricazione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

La stima con il criterio del Valore a nuovo non è effettuata:
1) per quei beni che hanno oltre 15 anni di età
2) per Macchinari, impianti e attrezzature danneggiate, o per i relativi pezzi di ricambio che non siano ancora in fabbricazione o comunque disponibili.

Nei casi descritti ai punti 1) e 2) la stima viene effettuata applicando il criterio del valore al momento del sinistro.

d) **Scorte e Prodotti** (stima con criterio del Valore al momento del sinistro)
Si stima il valore entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Dall'importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui del sinistro e gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

oneri fiscali non dovuti all'erario: a esempio si intendono gli oneri che non devono essere pagati all'erario in fase di liquidazione del sinistro quando la merce è stata acquistata all'estero (in quanto non si è pagata l'IVA)

e) **Bestiame** (stima con criterio del Valore commerciale)
Si stima il valore degli animali in base a specie, razza, fascia d'età e destinazione d'uso. L'ammontare del danno si determina in base al Valore commerciale dell'animale al giorno del sinistro. Dall'importo indennizzabile si sottrae il costo di recupero della carcassa.

20.1.2 Pagamento di anticipi di indennizzo

Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l'Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile indennizzo, se il danno accertato dalla Compagnia è superiore a 25.000 euro, solo se non ci sono contestazioni sul sinistro. La Compagnia pagherà l'anticipo dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

20.2 Gestione del sinistro Furto e Rapina

20.2.1 Quantificazione del danno

La quantificazione del danno si effettua secondo questi criteri:

a) **Contenuto** (stima con criterio di valore a nuovo)
Per tutti i beni del contenuto l'ammontare del danno è dato:
- dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati
- dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.

L'indennizzo non può superare il doppio del valore che i beni del contenuto avevano al momento del sinistro. Dall'indennizzo verrà detratto il valore dei residui.

Si precisa che:
1. per le collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa
2. per i documenti personali, si quantificano le spese per il rifacimento
3. per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.

Per i titoli di credito:
- la Compagnia corrisponde l'indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze
- se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge riguardante l'ammortamento.

Per gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

La stima con il criterio del valore a nuovo non è effettuata:
- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

b) **Macchinari, impianti e attrezzature** (stima con criterio di valore al momento del sinistro)
L'indennizzo è calcolato in base al valore al momento del sinistro delle cose sottratte o danneggiate.

c) **Scorte e prodotti**
- stima con criterio di valore al momento del sinistro
  Si stima il valore entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Dall'importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
- stima con criterio del prezzo di vendita-Selling price
  Per i prodotti già venduti e in attesa di consegna, che non siano assicurati dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con prodotti equivalenti illesi, la Compagnia indennizza il prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi non sostenuti per la mancata consegna, entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato.

d) **Bestiame** (stima con criterio di valore commerciale)
Si stima il valore degli animali in base a specie, razza, fascia d'età e destinazione d'uso. L'ammontare del danno si determina in base al valore commerciale dell'animale al giorno del sinistro. Dall'importo indennizzabile si sottrae il costo di recupero della carcassa.

20.2.2 Recupero dei beni

Se i beni sottratti vengono recuperati dopo il pagamento integrale dell'indennizzo dovuto, diventano di proprietà della Compagnia. In caso di liquidazione parziale, il valore del recupero spetta al Contraente fino al raggiungimento della parte di danno non ancora indennizzata. Il Contraente può conservare sempre i beni ritrovati restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del pagamento dell'indennizzo, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente subiti dai beni.

20.2.3 Pagamento di anticipi di indennizzo

Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l'Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile indennizzo, se superiore a 10.000 euro, solo in assenza di contestazioni sul sinistro. La Compagnia pagherà l'anticipo dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

20.3 Gestione del sinistro Vetri e Insegne

20.3.1 Quantificazione del danno

La quantificazione dei danni subiti da vetri e insegne si basa sul costo necessario alla loro sostituzione con altri nuovi o equivalenti per caratteristiche, incluse le spese di trasporto e installazione.

20.3.2 Sinistri relativi a più coperture

In caso di sinistro indennizzabile anche nell'ambito delle coperture Incendio e altri eventi materiali o Furto e Rapina, se acquistati, la Compagnia indennizza per queste coperture solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito della copertura Vetri e Insegne.

20.4 Gestione del sinistro Elettronica

20.4.1 Quantificazione del danno

La quantificazione del danno si effettua in base a questi criteri:

Apparecchiature elettriche ed elettroniche stima con criterio del valore a nuovo
Sono indennizzate:
- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle apparecchiature elettroniche danneggiate nello stato funzionale in cui erano prima del sinistro
- in caso di danno totale, il costo per la sostituzione delle apparecchiature elettroniche distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico.

L'indennizzo non può superare il doppio del valore che le apparecchiature elettroniche danneggiate avevano al momento del sinistro, valutando il deprezzamento per data di fabbricazione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

20.5 Gestione del sinistro Responsabilità Civile

20.5.1 Gestione delle vertenze di danno – spese legali e peritali

da sapere su la Compagnia ne abbia interesse: ad esempio nel caso in cui l'Assicurato non abbia denunciato il sinistro nei termini richiesti e sia già stato citato in giudizio dal danneggiato

La Compagnia ove ne abbia interesse può gestire direttamente, in nome dell'Assicurato, le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, fino alla soddisfazione del danneggiato. Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso. Inoltre, la Compagnia fornisce l'assistenza all'Assicurato in sede penale, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato.
La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per la tutela legale dell'Assicurato, entro un quarto del massimale previsto per il danno al quale si riferisce l'azione legale.
Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano designati dalla stessa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

20.6 Gestione del sinistro Merci trasportate

20.6.1 Quantificazione del danno

La quantificazione del danno si basa sul valore che le merci sottratte o distrutte avevano al momento del sinistro e sul costo di riparazione di quelle danneggiate, sottraendo il valore dei residui.

20.6.2 Esistenza di altre assicurazioni

Se esistono altre polizze a copertura dello stesso rischio, la Compagnia risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.

20.6.3 Recupero delle merci

Se le merci sottratte vengono recuperate dopo il pagamento integrale dell'indennizzo dovuto, diventano di proprietà della Compagnia; in caso di liquidazione parziale, il valore del recupero spetta al Contraente fino al raggiungimento della parte di danno non ancora indennizzata.
In ogni caso il Contraente può conservare le merci ritrovate restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto.
In caso di recupero prima del pagamento dell'indennizzo, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente subiti dalle merci.

20.7 Gestione del sinistro Tutela legale

La Compagnia ha affidato la gestione dei Sinistri Tutela Legale alla società ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, (d'ora in poi ARAG).
ARAG può essere contattata tramite:
- telefono, al numero 045.82.90.411
- email all'indirizzo denunce@ARAG.it, per invio nuove denunce di sinistro
- fax al numero 045.82.90.557, per invio nuove denunce di sinistro
- email all'indirizzo sinistri@ARAG.it, per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro
- fax al numero 045.82.90.449, per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro.

20.7.1 Insorgenza del sinistro

Per insorgenza si intende la data in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.
L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:
- il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dall'Assicurato
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nella garanzia impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presente nell'ambito sicurezza.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del sinistro coincide con il giorno della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante l'esistenza del contratto.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:
- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

20.7.2 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.
La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle Parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'onere di fornire.
L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

Disaccordo con la Società e conflitto di interesse
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

20.8 Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Per consentire l'intervento immediato della Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve comunicare il sinistro al Servizio Clienti della Compagnia da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 20.00, sabato dalle 8.30 alle 13.30 tramite:

numero verde (dall'Italia): 800.124.124
numero (dall'estero): 02.30.32.80.13

indicando con precisione:
- nome e cognome
- indirizzo e luogo da cui si sta contattando la Struttura Organizzativa
- la prestazione di cui necessita
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa richiamerà l'Assicurato nel corso dell'assistenza.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute (solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa) dovrà essere inoltrata – accompagnata dai documenti giustificativi in originale – a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Presso IMA Italia Assistance S.p.A. – Ufficio Assistenza
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 - Sesto San Giovanni (MI)

GLOSSARIO

ADDETTI
Sono considerati addetti i prestatori di lavoro, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'attività esercitata. Sono compresi lavoratori interinali, borsisti, tirocinanti e stagisti.

APIARIO
Abitazione di una colonia di api allo stato di domesticità, consistente generalmente in una struttura di legno a forma di casetta destinata ad accogliere i favi per costituire l'alveare.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
- Sistemi elettronici di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche anche se finalizzate alla distribuzione di mangimi, al controllo delle sale di mungitura e dell'attrezzatura automatizzata di stalla
- registratori di cassa, pese e bilance elettroniche, impacchettatrici, componenti elettronici direttamente al servizio di singole macchine, macchinari o attrezzature agricole, fatturatrici, macchine per scrivere o per calcolare, telescriventi, fax, fotocopiatrici, impianti telefonici e citofonici, di allarme e di segnalazione in genere.

Il tutto presso l'ubicazione indicata in polizza e ad uso esclusivo dell'azienda agricola.

ARAG SE - RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA
La Società a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale.

ASSICURATO
La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

AZIENDA AGRICOLA
Esercizio di attività agricola autonoma, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito considerato agrario ai sensi del d.p.r. n° 597 del 29.9.1973, del d.p.r. n° 917 del 22.12.1986 e del D.Lgs. n°228 del 18.05.2001. Fanno parte dell'azienda agricola le aree, anche se fra loro separate, purché costituiscano un'unica entità aziendale, i relativi fabbricati, compreso quello adibito ad abitazione dell'Assicurato e contenuto, scorte e prodotti, bestiame, attrezzature, macchine agricole, impianti mobili e fissi, reparti, officine e laboratori sussidiari, purché da essa dipendenti e destinati all'uso esclusivo della stessa. Sono compresi i terreni privi di fabbricati entro la provincia di ubicazione del rischio o entro un massimo di 15 km. Sono escluse tutte le attività diverse da quelle agricole come sopra definite, mentre sono assicurate l'attività agrituristica se svolta dall'imprenditore agricolo e le attività assicurabili prestate presso altre aziende agricole per scambio d'opera.

BESTIAME
Si considerano tale gli animali bovini, equini (esclusi i cavalli da corsa), ovini, caprini, suini, struzzi, avicoli, cunicoli (conigli) e api.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
a) Fabbricato interamente costruito e coperto in pietra, laterizi, cemento, cemento armato calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo. Solai e struttura portante del tetto possono essere in qualsiasi materiale. È ammessa la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura rispettivamente non superiore al 25% della superficie totale. I pavimenti, i soffitti e i rivestimenti possono essere interamente in materiali combustibili e il manto esterno di copertura del tetto in tegole bituminose.
b) È inoltre tollerata l'esistenza di porzioni di fabbricato, di tettoie o costruzioni in materiali combustibili per una superficie totale coperta non superiore al 20% dell'area complessiva dei fabbricati assicurati (le garanzie quindi sono operanti a condizione che le costruzioni edili abbiano per almeno l'80% del totale le caratteristiche costruttive indicate al precedente punto a).

In ogni caso non sono assicurabili i fabbricati abbandonati, in rovina o comunque non utilizzabili nell'esercizio dell'attività agricola.

COLLEZIONI
Le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo.

COMPAGNIA
La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138 e Direzione generale in Via San Francesco d'Assisi 10 - 10122 Torino, Italia.

CONTENUTO
L'insieme dei beni mobili per uso domestico e personale, all'interno dei locali adibiti ad uso abitazione, ufficio, agriturismo, riposti unicamente in fabbricati di Tipo A.
Sono inclusi anche:
- **cose speciali**: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche,

oggetti e servizi d'argento, armi, cose che abbiano valore artistico
- **enti particolari**: archivi, documenti, registri, supporti magnetici per elaboratori elettronici
- **preziosi**: gioielli, pietre preziose, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose
- **valori**: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori.

CONTRAENTE
Il soggetto con sede in Italia che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura.

COSE (valido solo per la Responsabilità Civile)
Oggetti materiali e animali

DOCUMENTI PERSONALI
Patente di guida, carta d'identità, passaporto, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblici, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di credito.

ENTI PARTICOLARI
Archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, modelli, stampi, garbi, messe in carta, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

ESPLODENTI
Le sostanze e i prodotti che:
- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a esplosione
- esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati tali gli esplosivi di cui all'articolo 83 del Regio Decreto n.635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo Allegato A.

ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FABBRICATO
È il complesso delle costruzioni edili, principali e accessorie dell'azienda agricola in cui si esercita l'attività assicurata, escluso il terreno, adibiti a:
- TIPO A:
  civile abitazione con eventuale ufficio, nonché gli edifici adibiti ad agriturismo con relative strutture ricettive e ricreative, il tutto separato da fabbricati di Tipo B, da muro pieno, porta morta o spazio vuoto
- TIPO B:
  qualsiasi uso anche con presenza di foraggio o bestiame. A titolo esemplificativo fienili, ovili, frantoi, magazzini, rimesse per attrezzi e macchine agricole, stalle, scuderie.

Sono compresi nella definizione:
- tutte le opere murarie e di finitura
- i fissi e infissi
- le installazioni e gli impianti fissi al servizio del fabbricato (compresi contatori di gas, luce e acqua)
- gli ascensori e i montacarichi
- le centrali termiche, le caldaie per il riscaldamento autonomo, le antenne, le cabine elettriche
- le recinzioni, le cancellate, le pavimentazioni esterne e le tettoie
- le strutture esterne destinate al ricevimento e ristoro dei clienti, provviste di copertura e stabilmente fissate al suolo nelle immediate vicinanze del corpo principale del fabbricato
- le tende esterne, le insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato.

Sono comunque esclusi tutti i beni che abbiano un valore artistico.
Qualora si assicuri una porzione d'immobile in fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.

FERMENTAZIONE
Processo fermentativo anomalo del foraggio che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.

FISSI E INFISSI
I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (per es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FORAGGIO
Prodotto vegetale erbaceo essiccato (generalmente destinato all'alimentazione del bestiame) compresi fieno, paglia, stramaglie e simili.

FRANCHIGIA
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa.

FURTO
L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

IMPLOSIONE
L'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso della pressione esterna rispetto a quella interna.

INCENDIO
La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto-estendersi e propagarsi.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in caso di sinistro.

INFIAMMABILI
Sono considerati infiammabili:
- gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di esplodenti
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 °C, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.

Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:
- gli infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati
- gli infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.

INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

INSEGNE
Insegne, inclusi intelaiature e sostegni.

INTERMEDIARIO
La filiale di Intesa Sanpaolo distributrice del contratto di Assicurazione.

IVASS
L'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore.
Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Impianti e macchinari
Complesso degli impianti e dei macchinari agricoli fissi per destinazione presenti nell'Azienda agricola.
Si comprendono in questo raggruppamento le bilance, le pese elettroniche, i torchi, le presse, gli impianti fissi per l'approvvigionamento idrico, gli impianti di raffreddamento dei prodotti, impianti di molitura delle olive, centrifughe, nastri trasportatori, sili comprese incastellature e basamenti, eccetera.
A titolo esemplificativo e non limitativo si comprendono:
- per le aziende che svolgono attività ortofrutticola: gli impianti di svuotamento contenitori, lavaggio, asciugatura, cernita e calibrazione frutta, confezionamento, imballaggio e lavorazioni in genere
- per le aziende che svolgono attività vitivinicola: coclee e tramogge per carico/scarico, diraspatrici, presse idrauliche e torchi, filtri, impianti di macerazione, concentratori, cisterne in acciaio e vetroresina, pompe e tubature fisse, sistemi di controllo dei processi di vinificazione, chiarificatori, impianti di imbottigliamento
- per le aziende che svolgono attività zootecnica: i sistemi di distribuzione delle razioni alimentari (anche con collari computerizzati), gli abbeveratoi, sistemi per la pulizia delle stalle, le caldaie, le sale di mungitura, vasche per il raffreddamento e la conservazione del latte, impianti per la lavorazione del latte (pastorizzatori, scremature, produzione panna, burro, formaggi).

Attrezzature
Si intendono gli attrezzi di vario genere, quali ad esempio: aratri, estirpatori, erpici e rulli, fresatrici, seminatrici pneumatiche e non, trinciatutto, elevatori portati. Sono inoltre compresi tutti gli arnesi, gli utensili e le attrezzature in genere necessari alle attività agricole, quali vanghe, zappe, forbici, irroratrici a spalla, finimenti per animali, vestiario

professionale, Apiari, macchine per la smielatura, botti e cisterne, pompe e tubazioni mobili, rigide o flessibili, contenitori.

Macchine agricole
Veicoli agricoli in genere, semoventi e non semoventi, compresi trattori, carri raccolta, mietitrebbie, esclusi quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi.

MEZZO DI CUSTODIA
La cassaforte o il mobile con pareti e battenti in acciaio.
Se è di peso inferiore a 200 kg, dev'essere ancorato al pavimento o alle pareti.

MURO PIENO
È il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito con materiali incombustibili di spessore non inferiore a 13 cm o in pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura. Sono ammesse le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi nonché le aperture presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci, se in numero non superiore ad una per piano.

NON COMBUSTIBILI
Sono considerati non combustibili:
- cemento e cemento armato
- pietre, vetro, laterizi, metalli
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili) altri materiali che, alla temperatura di 750 °C, non danno luogo a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può attivare la procedura di mediazione.

PERIODO DI ASSICURAZIONE
Intervallo di tempo in cui è valida la copertura della polizza assicurativa, a fronte del pagamento del premio corrispondente.

POLIZZA
Il documento sottoscritto dalle parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, le garanzie acquistate, le somme assicurate/massimali, il premio pagato, la durata delle coperture e attesta l'esistenza del contratto di assicurazione. La sottoscrizione della polizza è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio finanziamenti, carte di pagamento e mutui).

PORTA MORTA
È il passaggio coperto fra l'abitazione e la stalla o il fienile, non deve essere tramezzato e può essere aperto in corrispondenza del solo piano terreno. Può essere adibito a ricovero di macchine agricole e attrezzi e, solo in occasione di operazioni di carico e scarico, a deposito di scorte, prodotti e beni in genere.

PREMIO
La somma dovuta dal Cliente alla Compagnia come corrispettivo delle garanzie acquistate.

PRESTATORE DI LAVORO
La persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, per svolgere l'attività descritta nel modulo di polizza e di cui deve rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile.

PREZIOSI
Gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
La forma di Assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni entro la somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

RAPINA
L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.

RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCIPPO
Il furto commesso strappando il bene di mano o indosso alla persona che lo detiene.

SCOPERTO
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

SCOPPIO
L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

SCORTE E PRODOTTI
Scorte di magazzino, derrate agricole e prodotti in genere, esclusi foraggio, tabacco, prodotti radicati al suolo o frutti pendenti.

SINISTRO
L'evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE
La somma indicata nel modulo di polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

SPESE DI GIUSTIZIA
Spese relative al processo che:
- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (articolo 535 del Codice di Procedura Penale)
- in un giudizio civile, devono essere pagate dalle Parti e che, a conclusione del giudizio, in caso di soccombenza devono essere rimborsare dalla parte soccombente.

SPESE SANITARIE
Le spese sostenute per prestazioni mediche e infermieristiche, per cure e trattamenti fisioterapici, per accertamenti diagnostici, farmaci, interventi chirurgici e rette di degenza.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza.

TETTO
L'insieme delle strutture, portanti e non, che coprono e proteggono il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TERZI
Sono considerati terzi tutti i soggetti tranne:
a) l'Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine
b) se l'Assicurato non è una persona fisica:
   - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti alla lettera a)
   - le Compagnie che si possono definire controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori
c) la Compagnia e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte alla lettera a) hanno la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore
d) gli addetti e tutti coloro che partecipano a vario titolo all'attività assicurata.

UBICAZIONE DEL RISCHIO
L'indirizzo presso cui l'Assicurato (persona giuridica) svolge l'attività dichiarata in polizza che può coincidere con la Sede Legale.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO
Il criterio con cui, per determinare l'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione e di altri eventuali degradi.

VALORE A NUOVO
Il criterio con cui, per determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:
- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato
- per rimpiazzare i beni del contenuto, macchinari e attrezzature con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

VALORE COMMERCIALE
Il valore di un bene nel comune commercio.

VEICOLI
Secondo il codice della strada articolo 46, si intendono veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie dettagliatamente definite nell'articolo 47, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

VETRI
Gli specchi e le lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide (vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole).

VETRI ANTISFONDAMENTO
I vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm, o anche quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

ELENCO ATTIVITÀ ASSICURABILI

Le attività assicurabili sono:
- vitivinicole
- olivicole e/o olearie
- produzione di foraggio
- cerealicole e/o risicole
- zootecniche
- ortofrutticole

con o senza estensione all'attività agrituristica

TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI E DELLE FRANCHIGIE/SCOPERTI (Allegato 1)

Incendio e altri eventi materiali

Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Contenuto	Cose speciali: 50% della somma assicurata per singolo oggetto Valori: fino al 5% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro Preziosi: 50% della somma assicurata con il limite di 25.000 euro	-
Bestiame	Fino a 2.500 euro per singolo capo e 200 euro per singolo apiario	-
Serre	Complessivamente fino a 2.500 euro	-
Fermentazione anormale del foraggio	Fino al 20% della somma assicurata per il Foraggio	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Danni subiti da prodotti di categoria diversa	20% della somma assicurata per le scorte e prodotti con il massimo di 50.000 euro per periodo assicurativo	-
Danni subiti dai prodotti presso terzi in Europa		
Danni subiti dai prodotti presso fiere e mostre		
Dispersione di liquidi dovuta a rottura accidentale del contenitore	2.500 euro per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Spese per demolizione, smaltimento e sgombero	20% dell' indennizzo con il massimo di 100.000 euro per periodo assicurativo	-
Spese per trasloco e ricollocamento dei beni	10% dell'indennizzo con il massimo di 25.000 euro per periodo assicurativo	-
Spese rifacimento documenti personali	5.000 euro per periodo assicurativo	-
Spese rifacimento enti particolari		
Spese riacquisto o duplicazione programmi in licenza d'uso		
Spese per perizie	Fino al 5% dell'indennizzo con il massimo di 2.500 euro per periodo assicurativo	-
Fuoriuscita di liquidi • guasto o rottura di pluviali o grondaie, impianti idrici, igienici o tecnici, di condizionamento o riscaldamento • occlusione o gelo • trabocco e rigurgito	Complessivamente fino al 25% delle somme assicurate rispettivamente per Fabbricato e Contenuto, Macchinari, impianti e attrezzature e Scorte e prodotti con il massimo di 80.000 euro per periodo assicurativo	Franchigia 250 euro

Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature e/o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato	Fino a 2.500 euro per sinistro con il massimo di 10.000 euro per periodo assicurativo	Franchigia 250 euro
Spese di ricerca e ripristino	Fino a 2.500 euro per sinistro con il massimo di 10.000 euro per periodo assicurativo	Franchigia 250 euro
Fenomeni atmosferici	Tende e relativi sostegni fino a 3.000 euro per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
	Grandine su enti all'esterno fino al 10% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di 30.000 euro per periodo assicurativo	
	20% della somma assicurata per il Bestiame per danni agli animali con il massimo di 15.000 euro per periodo assicurativo	
	Sovraccarico neve fino al 50% delle somme assicurate rispettivamente per Fabbricato, Contenuto, Macchinari, impianti e attrezzature, Scorte e prodotti, Bestiame e Foraggio con il massimo di 500.000 euro per periodo assicurativo	
	20% della Somma assicurata per il fabbricato di TIPO B per danni a fabbricati aperti con il massimo di 50.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 1.000 euro
Atti vandalici e dolosi	Fino all'80% delle somme assicurate rispettivamente per Fabbricato, Contenuto, Macchinari, impianti e attrezzature, Scorte e prodotti e Foraggio Fino al 20% della somma assicurata per il Bestiame con il massimo di 15.000 euro per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Dispersione di vino e/o olio	Fino al 60% della somma assicurata per Scorte e prodotti con il massimo di 150.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo (200.000 euro per azienda che produce vino e olio)	Scoperto 20% con il minimo di 500 euro
Dispersione di latte	Fino al 60% della somma assicurata per Scorte e prodotti con il massimo di 100.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Fenomeno elettrico	-	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Merci in refrigerazione	Per le spese di smaltimento della merce avariata fino al 10% della somma assicurata	Scoperto 20% con il minimo di 250 euro

Furto e Rapina

Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Furto Contenuto	Cose speciali: 50% della somma assicurata per il Furto Contenuto Se l'azienda agricola non è stabilmente abitata il limite è ridotto del 50%.	-
	Denaro: • fino al 10% della somma assicurata per il Furto Contenuto, con il massimo di 1.500 euro per periodo assicurativo se riposto fuori dai mezzi di custodia • fino al 20% della somma assicurata per il Furto contenuto, con il massimo di 3.000 euro per periodo assicurativo se riposto nei mezzi di custodia Se l'azienda agricola non è stabilmente abitata i limiti sono ridotti del 50%.	
	Preziosi: 40% della somma assicurata per il Furto Contenuto Se l'azienda agricola non è stabilmente abitata il limite è ridotto del 50%.	
Furto Contenuto con scasso o effrazione	-	• Fabbricato Tipo A: scoperto 20% • B: scoperto 30% se i mezzi di chiusura e protezione sono difformi o nel caso di rottura di vetro non antisfondamento
Furto e Rapina di macchine agricole all'aperto	30% della somma assicurata per Furto Macchinari, impianti e attrezzature all'aperto	Scoperto 10% con il minimo di 500 euro
Furto Macchinari, impianti e attrezzature	Fino a 25.000 euro per singola macchina agricola e/o attrezzatura. Se l'azienda agricola non è stabilmente abitata il limite è ridotto del 50%.	-
Furto Scorte e prodotti: danni subiti da prodotti di categoria diversa	20% della somma assicurata per Furto Scorte e prodotti con il massimo di 10.000 euro per periodo assicurativo	-
Furto Scorte e prodotti: danni subiti da prodotti presso terzi		
Furto Scorte e prodotti: danni subiti da prodotti presso fiere e mostre		
Furto Bestiame	• Fino a 2.500 euro per singolo capo • Fino a 200 euro per singolo apiario Se l'azienda agricola non è stabilmente abitata i limiti sono ridotti del 50%.	-
Furto di fissi e infiss	5.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo	-
Pluviali e grondaie, compresi i danni agli stessi causati durante il furto o nel tentativo di commetterlo		

Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Spese rifacimento enti particolari	Fino a 3.000 euro per periodo assicurativo	-
Spese duplicazione o riacquisto programmi in licenza d'uso		
Spese sanitarie conseguenti a infortunio durante una rapina	Fino a 1.000 per sinistro	
Spese sostituzione serrature	Fino a 500 euro per periodo assicurativo	
Bestiame all'aperto	20.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia 1.000 euro
Trasporto valori	Fino a 1.000 euro per spese sanitarie conseguenti a infortunio subito durante lo scippo o la rapina	Scoperto 10%

Elettronica

Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche	-	Scoperto del 10% con il minimo di 250 euro
Spese documentabili per il noleggio di una apparecchiatura per sostituire temporaneamente quella danneggiata	1.000 euro per sinistro e per periodo assicurativo	

Responsabilità Civile

Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Spargimento di liquidi per rotture accidentali di tubazioni o condutture da trabocco e rigurgito fogne	30.000 euro per sinistro per i danni a cose	Franchigia 250 euro
Allevamento industriale o intensivo	30% del massimale per sinistro	Franchigia 1.000 euro per allevamenti che prevedono per ogni ettaro un numero di capi bovini, equini, suini, ovini, caprini, struzzi, superiore a 30
Impiego di fitofarmac	25.000 euro per singolo sinistro	Franchigia 250 euro
Danni causati ai veicoli e ai mezzi agricoli di terzi circolanti o parcheggiati	-	Franchigia 250 euro
Danni causati da prestatori di lavoro ad altri prestatori di lavoro	-	Franchigia 5% infortuni subiti dagli addetti

Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Danni da incendio, esplosione e scoppio	30% del massimale per sinistro per i danni a cose	-
Danni causati a cose in conseguenza dell'inquinamento accidentale da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo	75.000 euro per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 2.500 euro
Danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività		Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro	-	Franchigia 5%
Stazioni di monta	-	Franchigia 250 euro
Alpeggio		
Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno	30.000 euro per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Attività presso terzi	• 200.000 euro per periodo assicurativo per danni da Incendio • 20.000 euro per periodo assicurativo per danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Danni a cose sollevate, caricate e scaricate	20.000 euro per periodo assicurativo	Scoperto 20% con il minimo di 500 euro
Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata	Il numero non può superare il numero di addetti dichiarati	Franchigia 5% infortuni subiti dagli stessi
Danni a cose portate dai clienti/fornitori e frequentatori	1.000 euro per ogni cliente/fornitore o frequentatore e per sinistro e 10.000 euro per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Agriturismo	1.000 euro per cliente e per sinistro per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose consegnate o non	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro per valori e preziosi Scoperto 10% con il minimo di 250 euro per i danni a terzi dalla gestione del maneggio

Merci trasportate

Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Incendio	-	Scoperto del 20% con il minimo di 100 euro
Fulmine		
Implosione, esplosione, scoppio		
Furto		
Irreperibilità a seguito di incidente		
Ribaltamento del veicolo		
Rapina		
Urto con veicolo identificat		
Danni agli utensili e agli attrezzi	30% della somma assicurata per sinistro	
Danni alle merci trasportate su veicoli isotermici e frigoriferi	50% della somma assicurata per sinistro	

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'"Informativa")

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Società" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intesasanpaoloassicura.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "*Data Protection Officer*" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaoloassicura.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

per **soggetti terzi** si intendono, ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici

Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) **Soggetti del settore assicurativo** (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
   - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
   - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
   - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
   - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
   - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
   - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
   - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
   - rilevazione della qualità dei servizi;
   - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
   Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
   L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.com.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

  Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazio
Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
c) si basi sul Suo consenso esplicito.

ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'"Informativa") – finalità promo-commerciali

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Società" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intesasanpaoloassicura.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "*Data Protection Officer*" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaoloassicura.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo email o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web e dall'eventuale utilizzo delle APP di Intesa Sanpaolo Assicura.

Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:
- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di *customer satisfaction* attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
  I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...) che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:
   - servizi di consulenza assicurativa;
   - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
   - attività di consulenza in genere;
   - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica; rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.com.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com o a mezzo posta all'indirizzo
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno
effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

ADDENDUM ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Intesa Sanpaolo Assicura ha sottoscritto una convenzione con PER S.p.A. (di seguito "PER"), con sede in Via Giuseppe di Vittorio 61 - 20068 Peschiera Borromeo - MI, per offrire ai propri Clienti, in caso di sinistro, un pronto ed efficace servizio per la gestione e la limitazione di danni causati da eventi imprevedibili.
PER offre, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, servizi e soluzioni a seguito di sinistro per la gestione, la limitazione e l'eliminazione dei danni materiali attraverso azioni di pronto intervento come il salvataggio o l'attività di risanamento, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione dei beni e dei fabbricati colpiti da sinistro.

Oggetto della prestazione fornita da PER

Fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione relativamente a "Denuncia e obblighi in caso di sinistro", i Clienti che hanno acquistato garanzie della copertura **Incendio e altri eventi materiali** e/o della copertura **Furto e Rapina** possono richiedere attraverso PER l'intervento di tecnici specializzati per ricevere assistenza a seguito di sinistro per danni che hanno colpito:

per la copertura **Incendio e altri eventi materiali**

- Fabbricato (sia di proprietà sia in locazione)
- Contenuto
- Macchinari, impianti e attrezzature
- Scorte e prodotti
- Bestiame
- Foraggio
- Merci in refrigerazione

per la copertura **Furto e Rapina**

- Furto Contenuto all'interno dei locali assicurati
- Furto Scorte e prodotti
- Furto Macchinari, impianti e attrezzature
- Furto Bestiame

I Clienti possono incaricare PER per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) **messa in sicurezza** e **limitazione dei danni** causati da
- Incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori
- Fuoriuscita di liquidi
- Fenomeni atmosferici
- Atti vandalici e dolosi
- Deterioramento delle Merci in refrigerazione
- Furto

b) **salvataggio** di Scorte e prodotti, Bestiame, Foraggio e Merci in refrigerazione

c) **riparazione** (anche provvisoria se necessaria per limitare l'entità del danno) del Fabbricato, di impianti tecnici a servizio del Fabbricato, di Macchinari, di Impianti, di Attrezzature e del Contenuto danneggiati dal sinistro, **bonifica** delle cose assicurate e degli ambienti aziendali.

L'attività di assistenza di PER non riguarda invece:
- i danni a persone o a cose di terzi conseguenti a Responsabilità civile dell'Assicurato, salvo quelli riconducibili all'articolo 10.2.8 **Fabbricato in locazione** delle Condizioni di Assicurazione
- le spese relative a onorari di periti e la perdita delle pigioni
- le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili secondo quanto previsto dalle coperture **Incendio e altri eventi materiali** e **Furto e Rapina**; queste spese possono essere oggetto di accordi separati tra PER e il cliente, con costi a carico di quest'ultimo
- le spese relative al maggior costo di ripristino di beni che abbiano valore artistico, storico e culturale.

Attivazione

Come attivare il servizio di PER in occasione del sinistro

Il Cliente che ha subito un sinistro che abbia colpito le garanzie indicate nelle coperture di cui sopra può contattare il numero verde 800.124.124 di Intesa Sanpaolo Assicura e richiedere l'intervento di PER affinché venga eseguita l'attività di **salvataggio per la limitazione dei danni materiali** a strutture e contenuti e per la loro **messa in sicurezza**.
PER ricevute le informazioni necessarie (numero di polizza e dati anagrafici) da parte del cliente e verificata la copertura assicurativa effettuerà il primo intervento, entro 24 ore dalla richiesta, con un sopralluogo gratuito ed eseguirà in autonomia esclusivamente l'attività di salvataggio, di limitazione del danno e di messa in sicurezza.

Se il sinistro è indennizzabile, il costo dell'intervento sarà a carico di Intesa Sanpaolo Assicura secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio). In nessun caso verranno addebitati al cliente i costi relativi al sopralluogo e alle operazioni di messa in sicurezza e limitazione dei danni.

Denuncia

Denuncia del sinistro

Il Cliente, richiesto l'intervento di PER, ha comunque l'obbligo di denunciare il sinistro a Intesa Sanpaolo Assicura nelle modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione relativamente a "Denuncia e obblighi in caso di sinistro". Intesa Sanpaolo Assicura incaricherà il perito, informandolo dell'avvenuto intervento di PER, che a sua volta ricevuto l'incarico contatterà:
- il Cliente per concordare un ulteriore sopralluogo e visionare il danno
- PER al fine di richiedere l'intervento congiunto.

Gestione

Gestione del sinistro

PER effettua con il perito il successivo sopralluogo nel giorno e nell'ora stabiliti. Il perito, valutate le Condizioni di Assicurazione, informa il cliente e PER prima di dare seguito all'esecuzione delle attività d'intervento che si dovessero rendere necessarie per la riparazione dei danni e per la bonifica.
Al termine dell'intervento PER fa sottoscrivere al cliente il verbale di fine lavori che attesta l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori. L'intervento di riparazione e bonifica rimane a carico di Intesa Sanpaolo Assicura. L'esecuzione del sopralluogo e delle operazioni di messa in sicurezza da parte di PER non sono vincolanti per il cliente che ha facoltà di proseguire in autonomia nelle attività di riparazione e bonifica. **In ogni caso non saranno addebitati al cliente i costi relativi al sopralluogo e alle operazioni di messa in sicurezza e limitazione dei danni**.

Documento redatto il 25/02/2019

INTESA SANPAOLO ASSICURA

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28